Museo Bellini 777 — 2

IDEA GENERALE
DE' VIZJ PRINCIPALI
DELL'
ISTITUTO DE' GESUITI.

Cavata dalle loro Costituzioni, e dagli altri Titoli della loro Compagnia.

PRIMO DISCORSO
FATTO
AL PARLAMENTO DI PARIGI
DA M. L'A. D. C. CONSIGLIERE
L'Anno 1761.

TRADUZIONE DAL FRANCESE.

IN LUGANO
M. DCC. LXII.

IDEA GENERALE.

Discorso primo fatto al Parlamento di Parigi da M. l' A. D. C. Consigliere.

SOno più di due secoli che al primo aspetto dell' Istituto de' Gesuiti, i quali volevano introdursi nel Regno, i nostri maggiori ne rimasero spaventati. Fin dall' anno 1552. le Genti del Re, per bocca di M. Seguier, si opposero perchè le lettere Patenti, che questi nuovi ospiti avevano ottenute, non fossero autorizzate (1). Il Parlamento pressato dalla Corte, nel 1554. richiese del loro parere il Vescovo di Parigi, e la Facoltà di Teologia. Rispose il Vescovo, ch' egli trovava questo Istituto *alieno dalla ragione, che non doveva essere tollerato, nè ricevuto nella Religione Cristiana*. Dopo un esame di molti mesi la Facoltà formò finalmente, di comun consentimento, quella celebre conclusione, in cui ella pronunzia, che la Società de' Gesuiti attacca l' autorità, e i dritti de' *Signori, sì temporali, che Ecclesiastici*, che ella *porta la turbazione nell' una, e nell' altra Polizia, che cagiona de' contrasti, delle contese, delle dissensioni, e degli scismi, &c. che ella è pericolosa in ciò, che con-*

(1) Vedi l' Histor. Gener. Tom. I. Art. II.

cerne la Fede, capace di turbare la Chiesa, e più atta a distruggere, che a edificare.

Stanchi finalmente i nostri maggiori dagli ordini, che i Gesuiti carpirono dalla Corte, e che furono talmente moltiplicati, che in tredici mesi se ne contano fino a dieci, le Genti del Re condiscesero ad autorizzare questi Padri (1), osservando però nelle loro Conclusioni, che ciò facevano, *salvo sempre il dritto di chiedere il rimedio, qualora i Gesuiti fossero in avvenire trovati pernicios, o pregiudiciali ai dritti, ed ai privilegj Ecclesiastici*. Ma il Parlamento si ristrinse a pronunziare, che essi *potrebbono trattare la loro causa, se così sembrava loro bene, nel Concilio Generale, o nella prossima Adunanza, che si terrebbe nella Chiesa.*

Pochi mesi dopo essi si maneggiarono nell' Adunanza di Poissy. Dopo avere acconsentito agli obblighi, ed alle condizioni, che loro furono imposte, furono ricevuti *in forma di società, e di Collegio* solamente, *ma non come Religione nuovamente istituita*. Tralle condizioni, che loro furono imposte, e che sono mentovate nell' Atto dell' Adunanza, vi si dice: che essi *rinunzieranno antecedentemente, ed in avvenire a tutt' i privilegj contenuti nelle Bolle, da essi prodotte; altrimenti*, soggiunge l'Atto, *se ciò non fanno, o se in avvenire essi ne otterranno degli altri, le presenti saranno nulle, e di niun effetto.*

L' Atto dell' Adunanza richiama il consentimento dato dal Vescovo di Parigi, il quale nell' Adunanza fu il Relatore dell' affare. Egli non l' accordò, se non se moltiplicando i *patti* e le *condizioni*, colla mira di ristringere questi Padri il più che fosse possibile; ed uno de' patti portava „ che „ essi non potrebbono fare alcune nuove Costitu-

„ zio-

(2) Ibid. Artic. IV.

„ zioni, nè mutare, nè alterare quelle, che eſſi „ hanno di già fatte, e che ſarebbono loro con- „ ſegnate, ſottoſcritte da' Segretarj dell' Adunan- „ za, affinchè eſſe non foſſero variate (1). „

Muniti di queſt' Atto dell' Adunanza, eſſi preſentarono una ſupplica al Parlamento perchè foſſe regiſtrato, lo che fu fatto a' 13. Febbrajo 1562. *con i patti, e condizioni contenuti nelle ſuddette dichiarazioni, e lettere di approvazione.*

I I.

Queſti Padri finiſcono di preſentare al Parlamento la Raccolta de' libri, che formano il loro Iſtituto, e che ha per titolo; *Inſtitutum Societatis Jeſu, auctoritate Congregationis XVIII. in meliorem ordinem digeſtum, auctum, & reviſum.*

La XVIII. Congregazione è ſtata tenuta negli anni 1755. e 1756. e la ſtampa della Raccolta è del 1757. fatta in Praga nel Collegio di queſti Padri.

Queſta edizione così recente, preſentata al Parlamento dagl' iſteſſi Geſuiti, dà luogo a varie rifleſſioni.

I. In queſta Raccolta dei libri dell' Iſtituto non vi ſi vede il minimo veſtigio, nè dell' Atto dell' Adunanza di Poiſſy, nè del decreto del Parlamento. Eppure queſti ſono i titoli coſtitutivi del loro ſtato in Francia, e che debbono conteſtare le condizioni, ſotto le quali eſſi ſono tra noi. Eſſi ſi preſentano adeſſo al Parlamento, come eſſendo ciò, che il Clero, ed il Parlamento avevano loro eſpreſſamente proibito di eſſere, ſotto pena, che la loro recezione *ſarebbe invalida, e di niun effetto*; e ciò che eglino ſteſſi avevano ſolennemen-

(1) Ibid. pag. 111.

te promeſſo nella loro Supplica al Clero, ed al Parlamento, che non ſarebbono.

II. Lungi dal rinunziare, ſiccome era ſtato loro impoſto, ai privilegj contenuti nelle Bolle, che eſſi allora produſſero, eſſi riproducono in oggi queſte medeſime Bolle: ed aggiungendovene più di 80. altre, le quali accordano loro ancora una moltitudine di nuovi privilegj, eſſi ne formano il loro codice, e vi edificano ſopra il loro Iſtituto.

III. Lungi dal conformarſi a ciò, che aveva loro preſcritto il conſentimento dato dal Veſcovo di Parigi, e richiamato nell' Atto di Poiſſy, cioè che eſſi non poteſſero *mutare, o alterare le coſtituzioni, che ſarebbono loro conſegnate, e ſottoſcritte dal Segretario dell' Adunanza, affinchè eſſe non foſſero variate*, eſſi hanno poſto in fronte a tutte l' edizioni, che eſſi hanno fatto fare delle loro Coſtituzioni, l' eſtratto d' una Bolla del 1582. colla quale Gregorio XIII. *approva, e conferma* le Coſtituzioni, e gli Statuti, che piacerà loro di fare, come ſe la S. Sede gli aveſſe veduti, ed eſaminati (1).

IV. Lungi dal rilaſciare coſa alcuna del ſuo Iſtituto, la Società finiſce di porre alla teſta del ſecondo volume della nuova edizione, un libro riveduto dalle XVII. e XVIII. Congregazioni del 1752. e 1756. in cui ella dichiara (2) ſcomunicate *ipſo facto*, e ſenz' altra dichiarazione, *ed inabili a qua-*

(1) Conſtitutiones quoque, & ſtatuta, qualiacumque ſint, ea omnia, ac ſi ad verbum praeſentibus inſererentur, pro expreſſis habentes, auctoritate praeſentium approbamus, & confirmamus, ſupplentes omnes juris, & facti defectus, ſi qui intervenerunt in praedictis Conſtitutionibus, & Statutis.

(2) Cenſurae, & Praecepta, cap. 2. T. 2. p. 3.

a qualunque uffizio, o benefizio, tanto ſecolare, che Regolare, tutte le perſone, *qualunque elle ſieno*, tanto di fuori, *che dentro la Società le quali ſotto qualunque preteſto, avranno l' ardire di contradire, o d' impugnare direttamente, o indirettamente il ſuo Iſtituto, o le ſue Coſtituzioni, o i ſuoi decreti, o qualche coſa, che ad eſſo Iſtituto appartenga, o che ſotto preteſto di un più gran bene, o di zelo, intraprenderanno di farvi mutare o alterare qualche coſa.*

Conſeguentemente ella *con ſommo rigore proibiſce* a chiccheſia, *o della Società, o di fuori della Società, di fare ſenza la permiſſione del Generale, note, gloſſe, o commentarj ſull' Iſtituto, di far naſcere ſu queſto propoſito alcuno ſcrupolo, di leggere, o di far leggere, o di dare ad altri, o di vendere queſte gloſſe, o interpretazioni, &c.* (1).

(1) *Cenſurae, & Praecepta hominibus ſocietatis impoſitae, cap. 2. Quae pertinent ad Inſtituti noſtri conſervationem.*

CENSURAE.

I. Quicumque, ſive extra, ſive intra Societatem, Inſtitutum ipſius, ſeu Conſtitutiones, vel Conſtitutionem Gregorii XIII. quae incipit, *Aſcendente*, vel aliquid ex his, quovis quaeſito colore, directe, vel indirecte impugnare, vel eis contradicere auſus fuerit, incidet in poenam excommunicationis latae ſententiae, & inhabilitatis ad officia, & beneficia ſaecularia, ac quorumvis Ordinum regularium, eo ipſo, abſque alia declaratione incurrendam, Sedi Apoſtolicae reſervatam. *Greg. XIII. Conſtit. Aſcendente.*

II. Item, qui Societatis Inſtitutum, Conſtitutiones, aut Decreta, vel ex eis quidquam, vel aliud quid praedicta concernens, majoris boni, aut zeli, aut quovis alio quaeſito colore, aut praetextu, directe, vel indire-

cte

Secondo queſte pretenzioni, i Magiſtrati, o il Re medeſimo, i quali vogliono eſaminare queſte Coſtituzioni, e che forſe potrebbono mutarvi qualche coſa, ſarebbono non ſolo ſcomunicati, ma privati ancora, i Magiſtrati de' loro impieghi, ed il Re della ſua Corona.

Queſte ſtrane precauzioni preſe dalla Società per metter il ſuo Iſtituto al coperto di ogni alterazione, di ogni cangiamento, e anche di qualunque eſame dal canto delle Poteſtà, quando ella nel tempo ſteſſo pretende d'eſſer in dritto di cangiare le ſue Coſtituzioni, di fare, ſecondo che ſtimerà conveniente, i tali, o tali Statuti, ſenza eſſer oſſervata, diretta, nè regolata da chicchesia, annunziano, che queſto Iſtituto racchiude delle co-

cte impugnaverit, vel curaverit, ut annotetur, alteretur, aut forma alia, ſeu ratio circa ea inducatur, vel contra, aut praeter ea, ſeu quaevis alia Inſtituti ſubſtantialia agat, vel quippiam uti alii, praeterquam, ſeu Romano Pontifici, [idque immediate, vel per Legatum, aut Nuncium Apoſtolicum] ſeu Congregationi, aut Praepoſito Generali, addendum, minuendum, aut annotandum, ſive alterandum proponere auſus fuerit. *Conſt. Greg. XIII.*

PRAECEPTA.

I. Diſtrictius inhibetur ne quis, ſive extra, ſive intra Societatem, niſi de Praepoſiti Generalis, aut inferiorum Praepoſitorum licentia, notationes, declarationes, gloſſas, vel ſcholia ulla ſuper Inſtituti Conſtitutionibus, Privilegiis, aut aliis contentis ea Conſtitutione Greg. XIII. ſupradicta, facere, vel ea [niſi quantum verba ſonant] interpretare, aut de eis diſceptare, ſeu ſcrupulum cuiquam injicere, vel in controverſiam, aut dubium revocare, audeat quoquo modo: nec gloſſas, aut interpretationes, ſive impreſſas, ſive ſcriptas, ad id pertinentes legere, docere, aliiſve tradere, vendere, vel apud ſe retinere praeſumat. *Greg. XIII. Conſt. Aſcendente.*

cose molto pregiudiciali al ben pubblico. Ascoltiamo ciò che l'Università di Parigi ne diceva nel 1724. nella sua Supplica al Re (1). " Quante co-
„ se, Sire, (diceva ella al Re) vi sono in tutti
„ questi privilegj, ed in queste Costituzioni, (de'
„ Gesuiti) le quali sono contrarie alla vostra Rea-
„ le autorità, alla giustizia ordinaria della M. V.
„ alla dignità, ed all' autorità de' Signori Cardi-
„ nali, degli Arcivescovi, e de' Vescovi, ai drit-
„ ti degli Ordini Religiosi.... al bene delle Cit-
„ tà, che gli ricevono.... Questi articoli sono
„ altrettanti capi di accusa, che i predecessori de'
„ Supplicanti provarono nella Memoria, che essi
„ pubblicarono nel 1624. (2), e che presentarono
„ al Consiglio di Lodovico il Giusto; Memoria,
„ che fece escludere dal titolo d'Università il lo-
„ ro Collegio di Tournon (3).

Scorriamo sommariamente alcuni di questi capi di accusa, intentata dalle Università del Regno nel 1624. rinovata da quella di Parigi nel 1724. e nell' una, e nell' altr' epoca indrizzata ai Re Lodovico XIII. e Lodovico XV.

III.

L' Istituto della Società attenta alle Sacre Persone dei Re.

Fin dalla nascita de' Gesuiti in Francia, essi furono accusati, e convinti d' insegnare, che si poteva

(1) Pag. 19.
(2) *Memor. per le Università di Francia unite nella Causa pendente nel Consiglio.*
(3) Ved. l' Istor. gener. Tom. II. Art. 22.

teva ammazzare i Re, e metter in pratica queſta abominevole dottrina. Queſto, diceva al Parlamento il celebre Abbate Pucelle, rapportando l'affare del P. Jouvency, *è il peccato originale della Società* (1).

Le Genti del Re del Parlamento di Brettagna, nella loro Iſtanza del 1717. facevano oſſervare, che queſta dottrina è ſtata *ſoſtenuta da' Padri Geſuiti in tutt' i tempi, e che nulla è valevole a far loro mutare ſentimento* (2).

Nel tempo della Lega il Collegio de' Geſuiti di Parigi *ſerviva per tenervi i Conciliaboli ſegreti, e le orribili congiure dei nemici dello Stato, e la loro dimora era un riparo delle Tigri, e dei Tiranni* (3).

Allorchè dopo l'orribile attentato di Chatel, i Geſuiti furono cacciati, il Parlamento fece alzare una Piramide con una Iſcrizione, che indicava il loro delitto, e la loro pena. Elle portavano, che *queſta perniciosiſſima ſetta, la quale coprendo le più abominevoli ſceleraggini col velo di pietà, inſegnava pubblicamente ad aſſaſſinare i Re, queſta nuova razza di genti maligne, e ſuperſtizioſe, le quali turbavano lo ſtato, fu finalmente bandita dal Regno* (4).

Arrigo IV. eſſendo ſtato aſſaſſinato nel 1610. da Ravaillac, i Geſuiti divennero molto ſoſpetti di aver avuta parte in queſto abominevole delitto. Per diſſipare la tempeſta, che gli minacciava, eſſi impegnarono il loro Generale Acquaviva a fare

(1) Ibid. art. 29. n. 6.
(2) Ibid. n. 5.
(3) Apolog. 2. per l'Univerſità nel 1644. part. 1. cap. 15.
(4) Iſtor. gener. T. I. Art. 10.

fare un Decreto (1), col quale vietava a' *Noſtri* di aſſerire, che ſia lecito a chiunque, *cuicumque perſonae*, di ammazzare i Re. Queſta parola *cuicumque* laſcia la libertà di ſoſtenere, che vi ſieno delle perſone, alle quali ciò ſia permeſſo. Perciò il Suarez, cui la Società chiama la ſua fenice, fece un grand' uſo di queſta diſtinzione nel Libro, che egli fece ſtampare, e riſtampare pochi anni dopo, col ſuo nome, e coll' approvazione de' Superiori. Egli non permetteva già a ciaſchedun particolare di uccidere i Re. Ma per farlo, biſognava eſſere autorizzato dal giudizio di Roma, eccettuati alcuni caſi, ne' quali non era neceſſario aſpettare queſto giudizio. Poichè, per eſempio, *ſe un Prencipe ſi ſerviſſe della violenza per togliere la vita ad un ſuo ſuddito, queſto ſuddito potrebbe difenderſi, quando anche ne ſeguiſſe la morte del Prīncipe* (2).

Nel denunziare queſta dottrina al Parlamento, M. Servin procurò di fare oſſervare, che Suarez aſſeriva, che l' intiera Società l' abbracciava. *Nos omnes in hac cauſa unum ſumus*, diceva queſto Geſuita, riguardato da' ſuoi Confratelli come il più gran Teologo della Società, da lei tenuto in quella ſtima, in cui appreſſo i Domenicani, e appreſſo tutta la Chieſa è tenuto S. Tommaſo.

L' arreſto, che condanna alle fiamme il libro di queſto Geſuita, poteva avere delle conſeguenze per la Società. A fine di prevenirle, il Generale Acquaviva fece due Decreti, de' quali noi parleremo tra poco. Trent'

(1) Vedi queſto Decreto nel fine del Tom. 2. dell' Iſtor. gen. nell' *errata*. Si parla del medeſimo nell' Arreſto de' 26. Giugno 1614.

(2) Vedi i teſti di queſto Geſuita nell' Iſtanza di M. Servin de' 26. Giugno 1614.

Trent' anni dopo il Geſuita Hereau avendo inſegnato negli ſcritti, che egli dettava nel Collegio di Clermont, *ad uccidere* i proprj nemici *clandeſtinamente*, *e di naſcoſto*, s' era ſpiegato oſcuramente intorno alla vita de' Re; e, appunto come il Suarez, e il Generale Acquaviva, egli non permetteva ad *ognuno* di ammazzare colui, che ha la *legittima autorità*.

L' Univerſità preſentò varie ſuppliche al Parlamento contro la dottrina del P. Hereau. In quella de' 5. Marzo 1644. ſcoprendo ciò, che vi era di pernicioſo in queſta dottrina, ella fa vedere, che il P. Hereau *ſottomette almeno tacitamente le teſte de' Re, e de' Principi Sovrani ad alcune poteſtà alle quali egli pretende, che la cura del ben pubblico ſia commeſſa, e che abbia la pubblica autorità;* e che ſecondo ciò, che i Geſuiti hanno inſegnato, per giudicare, ſe l' autorità di colui, che regna, ſia legittima, *non è meſtiere, e dovere meno proprio de' Geſuiti il conſultarlo, di quel che lo ſia de' Medici il procurare, che in tempo di peſte non manchino i rimedj neceſſarj, e la teriaca perfetta* (1).

Finalmente la Società in Corpo ha voluto ſpiegarſi ſu queſta materia, rinnovando i due Decreti del P. Acquaviva. Nel trattato intitolato, *Cenſurae, e Praecepta*, riveduto, ed approvato dalle Congregazioni del 1751. e 1756. e che ella ha poſto in fronte al ſecondo Volume dell' Edizione del 1757. ella proibiſce a tutti i *Noſtri* (2), ſotto

(1) Vedi l' affare del Geſuita Hereau nell' Iſtor. gener. tom. 2. artic. 26.

(2) *Cenſurae, & Praecepta hominibus Societatis impoſita..... a Congregationibus* 17. *&* 18. *recognita, cap.* 2. *de Tyrannicidio, p.* 5. *edit.* 1757. I. Prae-

ſotto pena di ſcomunica, &c. d' inſegnare in qualſiſia maniera, *che ſia lecito a tutte le ſorte di perſone di uccidere i Re, o Prineipi, ſotto preteſto di tirannia, o di macchinar loro la morte:* licitum eſſe cuicumque perſonae. Inoltre ella proibiſce a' Provinciali di permettere ad alcuno de' *Noſtri* di pubblicare verun Trattato, in cui *ſi agiti la queſtione della poteſtà del Sommo Pontefice ſopra i Re, e ſopra i Prencipi, e del tirannicidio, ſe prima non ſarà ſtato riveduto, ed approvato in Roma.*

Così dopo i rimproveri fatti al Decreto del P. Acquaviva del 1610. al Suarez dalle Genti del Re, all' Hereau dall' Univerſità, d' eſſerſi ſpiegati ſul tirannicidio in guiſa, che eſſi permettono ad alcune perſone di uccidere i Re; l' anno ſteſſo dell' eſecrando attentato di Verſailles, e nel medeſimo tempo di quello di Lisbona, l' anno ſteſſo, in cui i Geſuiti hanno fatta una nuova edizione dell' orribile Buſembaum, (*tradotto anche in Arabo*

I. Praecipitur in virtute ſanctae obedientiae ſub poena excommunicationis, & inhabilitatis ad quaevis officia, ſuſpenſionis a divinis, & aliis, Praepoſiti Generalis arbitrio reſervatis, ne quis Noſtrae Societatis, publice, vel privatim praelegendo, ſeu conſulendo, multo etiam minus libros conſcribendo, affirmare praeſumat, *licitum eſſe cuique perſonae*, quocumque praetextu Tyrannidis, Reges, aut Principes occidere, ſeu mortem eis machinari..... *P. Claudius, Epiſt. ann.* 1614. 1. *Aug.*

Ibid. Praeceptum Provincialibus. §. II.

In virtute ſanctae obedientiae commendatur Provincialibus, ne in ſua Provincia quidquam, quacumque occaſione, aut lingua, evulgari patiantur a Noſtris, in quo de poteſtate Summi Pontificis ſupra Reges, & Principes, aut Tyrannicidio agatur, niſi prius recognitum Romae, & probatum ſit. *Ex Epiſt. P. Claudii, anno* 1614. 2. *Aug.*

bo per appestare il Levante) è l'hanno insegnato ne' loro Seminarj; la Società ne' libri del suo Istituto, che ella finisce di presentare al Parlamento, riduce tutta la sua dottrina a quel punto, che altre volte le era stato rinfacciato come un delitto, e vuole, che i Trattati, che si faranno circa il Tirannicidio, e circa l'autorità de' Papi sopra i Re, e sopra i Principi, sieno stati riveduti, ed approvati in Roma, prima di darsi alla luce. Non v' è bisogno di rilevar questi eccessi, basta osservare, che nel 1626. i Gesuiti citati nel Parlamento, confessarono, che la *perversa dottrina* di Santarel su queste materie *era approvata in Roma dal loro Generale*, e che il *Generale*, *essendo in Roma*, *non poteva fare altrimente* (1).

IV.

L' Istituto della Società attenta all' autorità de' Re.

Un Re ne' suoi Stati non riconosce nè superiore, nè eguale. Tutti gli uomini, che vi sono compresi, sono suoi sudditi, dipendenti da lui, astretti dalle sue leggi, obbligati ad ubbidirgli, a contribuire agli aggravj dello Stato, ed a sovvenire a' suoi bisogni. Secondo queste idee, giudichiamo dell' Istituto della Compagnia.

I. E' una delle massime fondamentali dell' Istituto, che „ la Compagnia, le sue Case, le per-„ sone che la compongono, ed i suoi beni, sono „ indipendenti, non solo da ogni superiorità, cor-

(1) L' interrogatorio, e la risposta de' Gesuiti si ritrovano ne' Registri del Parlamento.

„ correzione, e giurisdizione degli Ordinarj, ma „ *di qualunque altra persona* altresì; o si tratti „ di *delitti*, o di *contratti*, o di *beni*; in qualun„ que luogo sieno stati commessi i delitti, fatti „ contratti, ed esistano i beni (1). „ Non vi è Monarca simile. Poichè qualunque uomo, il quale commette un delitto in uno Stato straniero, è debitore della sua condotta a' Magistrati dello Stato, in cui commette il delitto. Ma un Gesuita, in qualunque parte della terra egli dimori, non è debitore, che al suo Generale.

Questa è un' altra massima „ che il Generale ha „ dritto di avvocare a se tutti gli affari, che con„ cernono i beni della sua Compagnia, o i con„ tratti, che egli ha passati; di citarvi le Parti „ litiganti, di giudicarle egli stesso, senza le for„ malità *giudiciarie*; e che non è permesso a ve„ runa Potestà, qualunque ella siasi, di contra„ dirgli (2). „ Una

(1) Societas, & universi illius loci, & personae, illorumque bona quaecumque, ab omni superioritate, jurisdictione, & correctione Ordinariorum sunt exempta, & libera.... ita quod praefati Prelati, aut *quaevis alia persona* nequeat, etiam ratione *delicti*, seu *contractus*, vel *rei*, de qua agitur, ubicumque committatur *delictum*, *ineatur contractus*, *aut res ipsa* consistat, *jurisdictionem quomodolibet exercere*. Compend. verb. *Exemptio*.

(2) Generali.... bona.... vendere.... liti desuper habitae, ac actioni, etiam in non possessorem cedere, & reum citare.... simpliciter, & absque forma judicii cognoscere, judicare, definire, & penitus terminare, libere, & licite valeat, concedimus.... necnon quidquid super his *a quoquam*, *quavis auctoritate*, scienter, vel ignoranter contigerit attentari, irritum, & inane decernimus. *Bull. Greg. XIII. de* 1582. *Litt. Apost.* p. 203.

Una terza massima è „ che i beni della Socie-
„ tà non debbono a' Re, agl' Imperatori, nè agli
„ altri Sovrani alcun sussidio, *nemmeno per*
„ *difesa della Patria*; e che le Potestà se-
„ colari non possono domandare a' Gesuiti ve-
„ runa, benchè piccola, imposizione, nè co-
„ stringerveli (1). „

Bisogna però sentire il loro Compendio: „ E'
„ *stato definito*, che niun Re, Prencipe, Duca,
„ Marchese, Barone, Gente di Guerra, Nobile,
„ Laico, Comunità, Università, Magistrato, Ret-
„ tore, Ufiziale delle Città, Terre, Castelli, e
„ qualsisia Diogesi, *debbano aver l' ardire, e la*
„ *presunzione* d' imporci, tanto per i nostri beni,
„ che per le nostre persone, delle Gabelle, Tas-
„ se, Donativi, Collette; quand' anche fossero per
„ la riedificazione de' ponti, risarcimento di stra-
„ de, o qualsisia aggravj simili; sotto pena di
„ scomunica, e di eterna maledizione, da incor-
„ rersi *ipso facto*, se essi non desistono dalle loro
„ intraprese, tosto che noi avremo fatti loro co-
„ noscere i nostri privilegj (2). „

(1) Concedentes ipsis, ut... ad praestationem ... exactionum, collectarum, sive subsidiorum.... quorumcumque minime teneantur .... ullo unquam tempore compelli possint.... Bull. de an. 1549. Etiam *pro defensione Patriae*, & alias quomodolibet ad instantiam Imperatorum, Regum, Ducum.... impositis perpetuo liberamus. *Bull. de* 1561. *Litt. Apost. p.* 45. 91.

(1) Definitum est, ne quis Rex, Principes, Duces,... nostris seu rebus, seu personis *audeant*, *vel praesumant* gabellas, talias, dona, collectas, etiam pro pontium refectionibus, aut viarum reparationibus.... inferre, indicere, vel imponere, aut.... exigere, sub excommunicationis, & maledictionis aeternae poenis; quas,

Il Generale ha altresì il dritto di eleggere i Geſuiti in Ufiziali pubblici, in Notaj, per eſempio, per eſſere in grado di *citare autenticamente* le Poteſtà, ed ogni altro, per far loro riſpettare i privilegj della Compagnia, e per coſtringere i refrattarj. Queſti Atti de' Geſuiti Notaj *devono avere una piena fede, anche in Giudizio* (1).

La quarta maſſima è, che i Geſuiti, in qualità di Cherici, ceſſano altresì d' eſſere ſoggetti ad ogni Sovrano; e che per queſta ragione eſſi poſſono uccider i Regi, e il loro proprio Re, ſenza renderſi rei del delitto di Leſa Maeſtà (2).

Per meglio ancora aſſicurare queſta indipendenza da tutte le Poteſtà, non ſolo il Generale, ma qualunque Geſuita, e ciaſcheduno de' loro Aſſociati, purchè abbia la prima tonſura, ha il dritto in qualunque ſorta di affari, civili, criminali, o miſti, quand' anche eſſi foſſero Attori, o che

 altri

quas, niſi praeſentius habita notitiae, prorſus deſtiterint, ipſo facto incurrant. *Compend.* verba *Exemptio*. §. 8.

(1) Generalis, ac Provincialis.... poſſunt creare, & deputare in Notarios plures Religioſos Societatis, qui intimare poſſint.... omnia, & ſingula privilegia... *quibuſcumque perſonis ſaecularibus*, aut Eccleſiaſticis... de his publica.... inſtrumenta conficere; quibus eadem adhibeatur fides in judicio, & extra, ac ſi per alios autenticos Notarios fuiſſent autenticata, ac eis intimata.... eis arctari debere. *Compend.* verb. *Notarius*.

(2) Clericatus eximit a ſubjectione civili... etiam non conſentiente, vel repugnante ſuperiore civili.... ſequitur ut Princeps ſubdito ſuo privetur. *Bellarm. tom.* 2. *Controv. lib.* 1. *c.* 30.

Clerici rebellio in Regem non eſt crimen laeſae Majeſtatis, quia non eſt ſubditus Regis. *Emanuelle Sa, Geſuita Portogheſe, Aforiſm.* verb. *Clerici*.

altri Conventi vi foſſero intereſſati, di eleggerſi quel Giudice che loro piacerà, ſotto il nome di *Conſervatore de' Privilegj della Compagnia*. Purchè queſta ſia una perſona coſtituita in dignità, o pure Canonico di una Cattedrale, tanto baſta.

Queſto Giudice così eletto, poichè ſembra che l'elezione poſſa riſtringerſi ad un ſolo, è talmente padrone di tutti gli affari del Geſuita, che egli ſolo ne può conoſcere, anche ſenz'aver alcun riguardo agli appelli, nè ſottoporſi alle formalità giudiciarie. Ogni altro giudizio contrario, che potrebbe formarſi da altri Giudici, è *nullo*. I Magiſtrati non hanno in queſto caſo altre funzioni, che quelle d'eſeguire umilmente i ſuoi giudizj, dandogli l'ajuto del braccio ſecolare: e ſe eſſi ricuſano di farlo, il Conſervatore gli può punire con cenſure, ovvero con *pene pecuniarie* (1). Queſti ſono quei Conſervatori eletti dai Geſuiti, che hanno così violentemente perſeguitati nell'ultimo ſecolo il V. Palafox, il Veſcovo di Paraguay, e l'Arciveſcovo di Manila, &c. nell'Indie Occidentali; perchè ſi opponevano al commercio de' Geſuiti, o vo-

(1) Societati, ſingulisque illius perſonis, ac eorum familiaribus.... ut in quibuſcumque cauſis, tam civilibus, quam criminalibus, ac mixtis, & etiam in eis.... omnes, & ſingulos Archiepiſcopos.... ac Cathedralium Canonicos.... in ſuos poſſint aſſumere conſervatores, & judices ordinarios.

De quibuſlibet moleſtiis, injuriis, damnis ſummarie, ſimpliciter, & de plano, ſine ſtrepitu, & figura judicii [cognoſcent].... appellatione poſtpoſita.... quoties opus [erit] auxilium brachii ſæcularis [invocare].... judicibus monitiones .... per edicta publica publicis locis affigenda.... ſub poenis etiam pecuniariis. Bull. de 1573. litt. Apoſt. p. 125.

volevano assoggettargli alle regole del Concilio di Trento (1).

Una delle grandi funzioni di questi Conservatori è, di reprimere qualunque Potestà secolare, o Ecclesiastica, qualunque ella siasi, anche i Re, ed i Papi, che molesteranno la Società, o l'inquieteranno nel possesso de' suoi privilegj, o nella sua riputazione, direttamente, o indirettamente, *tacitamente* ancora, o in segreto, sotto qualsivoglia pretesto. Chiunque ingiurierà la Compagnia, le toglierà i suoi beni, sarà a lei *contraditore, o ribelle, per quanto qualificato egli sia*, fosse, per esempio il Re di Portogallo, deve essere scomunicato dal Conservatore, o almeno punito per tutte le vie di dritto, o di fatto, che saranno stimate opportune (2). Ognuno ben vede ciò, che vogliano dire queste vie di *fatto*, per-

 chè

(1) *Lascio considerare a quante ingiustizie apra la porta questo privilegio: poichè i Gesuiti non eleggeranno in loro Conservatori, se non i loro Divoti, e forse anche venduti, e i Conservatori comprati non crederò mai, che sieno per esser giusti, e l'esperienza l'ha dimostrato.*

(2) Ipsis sic electis.... aut uni eorum.... non permittere Societatem.... *a quibuscumque personis, tam saecularibus, quam ecclesiasticis, ac quacumque auctoritate, & superioritate fungentibus*, quomodo indebite molestarì.... detentores, injuriatores.... necnon contradictores quoslibet, & rebelles, *etiamsi alias.... qualificati existerent....* per sententias, censuras.... *aliaque opportuna juris, & facti remedia compescendo. Id.* Non permittentes eos.... per quoscumque.... quacumque etiam *Pontificali*, Regia, vel alia auctoritate fungantur.... publice, vel *occulte*, directe, vel indirecte, *tacite*, vel expresse, quovis quaesito colore.... molestari, vel inquietari. *Id. p.* 165.

chè vi ſia biſogno di commentario: l'affare di Portogallo ne dà inoltre l'intelligenza.

E' degno altresì di rifleſſione, che ſe i Geſuiti non ſono contenti del zelo d'un Conſervatore, poſſono levargli il proſeguimento dell'affare, che egli avrà incominciato, e farlo terminare da un altro, il quale ſia più zelante per i loro intereſſi (1).

Egli è vero, che nel *Compendio* della nuova edizione del 1757. vi ſi fa un avvertimento, che queſto *Compendio* è ſtato mutato, e che è diverſo dall'antico. Su queſto articolo, per eſempio, parrebbe che la Compagnia voleſſe cedere ad alcuno de ſuoi privilegj per rapporto ai Giudici Conſervatori, riſtringerſi ad eleggergli nella ſteſſa Dioceſi, ed anche (2) non farne uſo, ſe non allorchè i Geſuiti ſi difendono, e non allorchè ſono Attori (3). Ma immediatamente dopo la Compagnia s'affretta di ripigliare ciò, che ſembrava aver voluto cedere. " Noi poſſiamo, ella „ dice (4), portare in qualità di Attori avanti „ ai Giudici Conſervatori, qualunque ſorta di per„ ſone, tanto Eccleſiaſtiche, che *Laiche*, allor„ chè

(1) Quilibet Conſervatorum .... valeret proſequi articulum, etiam per alium inchoatum, quamvis diem inchoans nullo foret impedimento praeditus. *Id.*

(2) Compend. edit. 1757. verb. *Conſervator.* §. 1.

(3) Dummodo tamen agatur contra nos, tanquam reos, non autem quando ſumus actores. *Ibid.* §. 2.

(4) Sed cum agitur de manifeſtis injuriis, ac violentiis, [quae ſcilicet aut notoriae ſunt ex facti evidentia, aut ad probationem non indigent judiciali indagine] contra bona, privilegia, & perſonas Societatis, poſſumus etiam tanquam Actores, quaſcumque perſonas, tam Eccleſiaſticas, quam Laicas, pertrahere ad judicium Conſervatorum. *Ibid.* §. III.

„ chè ſi tratti d'ingiurie manifeſte, e di violen-
„ ze contro i beni, privilegj, e contro le perſo-
„ ne della Società.„ Ed acciocchè queſti atten-
tati contro la Compagnia ſieno *manifeſti* " baſta,
„ che ſien notorj dall'evidenza del fatto, e che
„ per eſſere provati non abbiano biſogno di un'
„ informazione giudiciaria.„ Or, diranno i Ge-
ſuiti, vi fu giammai ingiuria più manifeſta fatta
alla Società, quanto quella d'attaccar i ſuoi beni,
come ha fatto l'Arreſto degli 8. Maggio ultimo,
o i ſuoi privilegj, come ſembrano voler fare il
Re, ed il Parlamento coll'eſame del ſuo Iſtituto?
la conſeguenza è chiara.

II. Un Re è egli pienamente Re, allorchè ha
ne' ſuoi Stati una moltitudine di membri, i quali
in niun modo dipendono da lui, nè per i loro
beni, nè per la loro perſona? E' egli indipenden-
te, allorchè queſti eſenti dalla ſua giuriſdizione
ſi credono in dritto di citare lui, ed i ſuoi Ma-
giſtrati, i quali eſercitano la giuſtizia ſotto il ſuo
nome, dinanzi ai Giudici, che queſti medeſimi e-
ſenti ſi ſaranno eletti?

Or, i Geſuiti pretendono d'eſſer intieramen-
te indipendenti dalla Poteſtà ſecolare: eſſi non di-
pendono che da un Monarca ſtraniero, il quale
più potente degli altri Sovrani, ha una giuriſdi-
zione aſſai più ampia, che la loro. Gregorio XIV.
quel Papa sì brigatore, ha pronunziato con una
ſua Bolla del 1591. che *Ignazio Fondatore dell' Iſti-
tuto ha voluto, che il governo ne foſſe monarchico
in ogni ſua parte, e che tutto dipendeſſe dalla de-
ciſione, e volontà del ſuo Generale* (1); egli loda,

(1) Univerſam gubernandi rationem .... Ignatius
fundator.... *Monarchicam* tamen, & in definitionibus
unius Superioris *arbitrio* contentam eſſe decrevit.

e conferma questa forma di governo nella Società, e proibisce agl' istessi Sovrani, *vel mundana quavis auctoritate praefulgeant, d' impugnarlo, mutarlo, alteravlo, sotto pretesto di zelo, o di maggior bene.*

In fatti per una Bolla di Paolo III. del 1549. Ignazio aveva ottenuto, che il Generale potesse (1) *esercitare una piena giurisdizione su tutti coloro, che vivono sotto la sua ubbidienza, in qualunque luogo dimorino, anche su quei che sono esenti, anche su quei che hanno delle facoltà privilegiate.* Quest' ultime parole dimostrano, che fin dall' anno 1549. vi erano de' *Gesuiti esenti*, de' Gesuiti, i quali hanno delle *Facoltà privilegiate*; lo che non può convenire, se non se a' Gesuiti di fuori (2).

Sic-

(1) Plenam in universos ejusdem Societatis socios, & personas sub ejus obedientia degentes, ubilibet commorantes, etiam exemptos, etiam quascumque facultates habentes, suam jurisdictionem habeat.

Anche il nuovo Compendio del 1757. non manca, alla parola *Generalis*, di far uso di questo privilegio.

(2) Le Congregazioni, che i Gesuiti adunano tra di essi, presentano una delle classi di quei Gesuiti di fuori. Apparisce dalle Ordinazioni, fatte dal Vescovo di Poitiers nel 1620. sul soggetto di queste Congregazioni, tenute a porte chiuse da' Gesuiti della sua Città, e dagli atti su questo affare, 1. che vi si faceva una specie di Noviziato, o provazione, e che poscia vi si facevano i voti, i quali costituivano l' ingresso nella Congregazione. Il Vescovo con un suo Ordine de' 29. Maggio 1620. permettendo finalmente molto male a proposito, che si tenessero queste Congregazioni, si riserva, quando stimerà bene, di ricevere questi voti nelle sue mani: ecco le sue parole: „ coll' obbligo.... „ ed anche se a noi parrà bene, di *ricevere il voto*, o

„ pro-

Sicchè i Prencipi ſi trovano ad un tratto ſpogliati di ogni autorità, non ſolo ſu quelle migliaja di Geſuiti, che abitano dentro il loro Regno, ma ancora ſopra una moltitudine di perſone, le quali eſſi credono che ſieno loro ſudditi, ma che realmente ſono ſudditi di un' altra Poteſtà, ſotto l' ubbidienza della quale eſſi ſi ſono poſti col vincolo de' voti ſegreti.

Dopo la maniera luminoſa, colla quale recentiſſimamente è ſtata eſpoſta agli occhi della Giuſtizia, nell' affare del P. de la Valette tutta l' ampiezza del potere del Generale, ſecondo i libri dell' Iſtituto, il *diſpotiſmo*, che egli ha l' autorità di eſercitare ſopra un numero infinito di ſudditi ſottopoſti alle ſue leggi, ſarebbe inutile l' ammaſſare qui i teſti, che comprovano quell' Impero ſovrano, ond' egli gode ſopra i beni, e le perſone.

La prima parte del Conſulto dei ſedici Giuriſconſulti non laſcia nulla a deſiderare ſu queſto articolo. Ecco le parole, colle quali la Conſulta riepiloga i teſti, che ella ha rapportati.

 „ Co-

„ proteſta, *che eſſi ſono ſoliti di fare nel loro ingreſſo in* „ *detta Congregazione*, nelle noſtre mani.„ II. Che vi ſi ammettevano i Preti, non meno che i Laici. III. *Che vi ſi trattava degli affari di Stato, e delle aſſociazioni pregiudiciali al ſervizio del Re*. IV. Che in certe occaſioni critiche i Geſuiti, *per accreſcere la loro Congregazione, facevano fare la profeſſione a delle perſone, che non avevano ancora terminato il tempo della provazione, che loro ſi fa fare*.

A' Magiſtrati ſi aſpetta di ponderare tutta la conſeguenza di queſto voto, e di non dimenticarſi, che tutte queſte Congregazioni ſeguono le ſteſſe regole, cioè a dire, quelle delle Congregazioni ſtabilite in Roma, delle quali l' altre non ſono che membri.

„ Così il governo del Generale è sovrano ,
„ ed assoluto . Egli ammette nella Società , ed e-
„ gli discaccia ; egli dà le cariche , e le toglie .
„ A coloro che egli mette in posto , conferisce
„ l' autorità che gli piace , egli la ristringe , egli
„ l' accresce , se gli pare , quando , e come gli
„ pare . Se quei , a' quali egli l' ha data ne fan-
„ no uso , egli è il padrone di approvare l' uso
„ che essi ne hanno fatto , o di condannarlo ; egli
„ solo fa i contratti , e niun altro può fargli ,
„ se non ne ha da lui la permissione : vendite ,
„ acquisti , obblighi , tutto egli può , e lo può so-
„ lo . Qualunque trattato fatto da un altro , an-
„ che colla di lui autorità , non ha effetto , se non
„ se in quanto egli lo ratifica , e può annullarlo ,
„ se gli dispiace . Egli ha l' amministrazione di
„ tutt' i beni mobili , e stabili della Società . Egli
„ può disporre dei beni donati alla Compagnia
„ senza destinazione particolare , ed a più forte
„ ragione può farlo di quei che provengono da'
„ suoi risparmj , e dalle sue industrie : egli può
„ farne quell' uso che stima bene ; applicargli ad
„ un uso , o ad un altro ; attribuirgli alla tale ,
„ o tale Casa ; levargli a quelle ; alle quali era-
„ no stati donati , e trasferirgli ad altre . Ma vi
„ è di più : l' autorità del Generale si stende fino
„ a mutare le condizioni dei Legati fatti ai Col-
„ legj , ed alle Case , senza imbarazzarsi della vo-
„ lontà dei Fondatori . Questo è ciò che gli per-
„ mette il *Compendio* di già citato (1) . La sola
„ co-

(1) Hanc facultatem sibi reservat Praepositus generalis commutare ex uno usu in alium necessarium legata , quae relinquuntur nostris Collegiis , aut Domibus , *dummodo id fiat sine scandalo eorum , ad quos solu-*

tio

„ cosa, che gli vien raccomandata, è di farlo sen-
„ za scandalezzare coloro, che sono incaricati di
„ pagare i Legati: *sine scandalo eorum, ad quos*
„ *solutio talium legatorum pertinet*; poichè se essi
„ se ne offendessero, lascerebbono di pagare le
„ fondazioni, che il Generale non vorrebbe ese-
„ guire.

„ Tutto ciò egli fa solo, ed in virtù della
„ sua piena potestà, ed autorità, senza essere te-
„ nuto a prender il consenso di alcuno prima di
„ farlo, e senza essere tenuto a renderne conto
„ a chicchesia dopo averlo fatto. Niuno ha drit-
„ to di domandargliene. „

La potestà, e l'autorità de' Principi non si stende che su i beni, e sulle persone dei loro sudditi. Ma il Monarca de' Gesuiti ha un' autorità molto maggiore. Non solo egli dispone a suo genio dei beni, e delle persone dei Gesuiti, ma anche de' loro pensieri, e delle loro volontà (1).

„ Le costituzioni proscrivono ogni riserva, e
„ restrizione all' ubbidienza di qualsivoglia Gesui-
„ ta. Ella obbliga non solo nelle cose di dovere,
„ ma nelle inutili ancora, e indifferenti. Bisogna
„ ubbidire non solo ai comandi del Superiore, ma
„ al minimo cenno della sua volontà. Bisogna ub-
„ bidire a questo cenno colla stessa sommissione,
„ e prontezza, che se l'ordine fosse stato pro-
„ nunziato dalla bocca di Gesù Cristo medesimo.
„ L'ubbidienza deve essere così puntuale, ed e-
„ satta, che nulla sia valevole a sospenderla; ella
„ de-

tio talium legatorum pertinet. Compend. *verb.* Commutatio, §. 6. v. Inst. Soc. Jes. vol. 1. p. 284. Vedi altresì la parola *alienatio*, §. 5. dove si legge: *ultimis testatoris voluntatibus non obstantibus. Ibid. pag.* 270.

(1) Consulto degli Avvocati, pag. 54. e seg.

„ deve eſſer tale, che in qualunque occupazione „ uno ſi trovi, deve ſubito interromperla. Non „ ſi può terminar una linea, una lettera, un ca„ rattere, che ſi foſſe incominciato: *re quavis, „ atque littera a nobis inchoata, nedum perfecta „ relicta* (1). Queſt' ubbidienza deve conſiſtere non „ ſolo nell' eſecuzione dell' ordine ricevuto, non „ ſolo nella piena, ed intiera ſommiſſione della „ volontà, ma nel ſacrifizio aſſoluto ancora de' „ ſuoi proprj penſieri, e del ſuo proprio intel„ letto; *tum in executione, tum in voluntate, „ tum in intellectu* (2). Quindi è che le dichia„ razioni delle Coſtituzioni, le quali hanno la „ ſteſſa autorità che le Coſtituzioni (3), condan„ nano come imperfetta quella ubbidienza, la qua„ le eſeguiſce il comando del Superiore colla mag„ giore celerità, e colla più ſcrupoloſa eſattez„ za, ſe nel tempo ſteſſo non è accompagnata da „ un intiero aderimento, da un totale abbandono „ della

(1) Non ſolum in rebus obligatoriis, ſed etiam in aliis, licet nihil aliud quam ſignum voluntatis Superioris, ſine ullo expreſſo videretur; ita ut.... ad ejus vocem, perinde ac ſi a Chriſto Domino egrederetur... quam promptiſſimi ſimus, re quavis, atque adeo littera a nobis inchoata, nedum perfecta relicta. *Conſt. part.* 6. *cap.* 2. *Vid. Inſt. Soc. Jeſ. vol.* 1. *pag.* 407.

(2) Obedientia tum in executione, tum in voluntate, tum in intellectu ſit in nobis ſemper omni ex parte perfecta, cum magna celeritate, ſpirituali gaudio, & perſeverantia, quidquid nobis injunctum fuerit obeundo, omnia juſta eſſe nobis perſuadendo, omnem ſententiam, & judicium noſtrum contrarium caeca quadam obedientia abnegando. *Ibid. pag.* 408.

(3) Hae primae declarationes, quae ſimul cum conſtitutionibus promulgantur, eamdem quam illae autoritatem habent. *Ibid.*

„ della volontà, e da un' intima perſuaſione del-
„ lo ſpirito ſulla giuſtizia del comando: *Eſt im-*
„ *perfecta ea obedientia, in qua praeter executio-*
„ *nem, non eſt haec ejuſdem voluntatis, & ſen-*
„ *tentiae, inter eum, qui jubet, & qui obedit,*
„ *conſenſio*. In una parola, biſogna che l' inferio-
„ re ſia perpetuamente nella diſpoſizione d' un eſ-
„ ſere puramente paſſivo, e che ſi perſuada, che
„ egli non ſarà ciò, che egli deve eſſere, ſe non
„ ſe in quanto ſi laſcerà condurre da' ſuoi Supe-
„ riori, a guiſa d' un cadavere inanimato, il qua-
„ le ſi laſcia muovere a genio di chi lo tocca; o
„ come un baſtone in mano d' un vecchio, il qua-
„ le lo porta dov' egli vuole, e ſe ne ſerve come
„ vuole: *perinde ac ſi cadaver eſſent .... vel ſi-*
„ *militer atque ſenis baculus* (1). Che non può
„ un Sovrano, il quale accoppia al potere più di-
„ ſpotico, la ſicurezza di una ſommiſſione, che
„ rende ſchiavo ſin l' intelletto? „

Dacchè l' ubbidienza deve eſſer univerſale, anche riguardo al penſiero, ed alla volontà, ella deve abbracciare altresì i ſentimenti. Perciò qualunque Geſuita, il quale ſu qualche materia penſerà diverſamente da quel che la Chieſa, ed i ſuoi Dottori comunemente ne penſano, deve ſottomettere il ſuo ſentimento, non al giudizio della Chieſa, ma *alla definizione della Società*, e non penſare ſu quella materia, ſe non ciò che ella vor-

(1) Et ſibi quiſque perſuadeat, quod qui ſub obedientia vivunt, ſe ferri, ac regi divina providentia per Superiores ſuos ſinere debent, perinde ac ſi cadaver eſſent, quod quoquo verſus, ferri, & quacumque ratione tractari ſe ſinit; vel ſimiliter atque ſenis baculus, qui ubicumque, & quacumque in re velit eo uti, qui eum manu teneret, ei inſervit. *Ibid in Conſt.*

vorrà, che i ſuoi membri ne penſino (1). Anche riguardo a quelle materie, intorno alle quali è permeſſa nella Chieſa la libertà de' ſentimenti, biſogna penſare come gli altri Geſuiti; non dovendoci eſſere nella Società, ſe *non una ſteſſa maniera di penſare, una ſola dottrina, una ſteſſa maniera di portarſi, unità di dottrina, di giudizj, e ſe è poſſibile, di volontà* (2), acciocchè tutto ſia uno nella Società, ed il capo, e le membra non formino che un medeſimo ſpirito. " Stupende pa-
„ role, eſclama qui il ſervo di Dio la Nuza, e
„ capaci di far inorridire tutt' i Dottori Cattoli-
„ ci! La regola dunque di dottrina, che ſi pro-
„ pone al Geſuita, non è la dottrina comune del-
„ la Chieſa, e de' ſuoi Dottori; ma gli ſi coman-
„ da

(1) Si quis aliquid ſentire, quod diſcreparet ab eo, quod *Eccleſia*, & ejus Doctores communiter ſentiunt, *ſuum ſenſum definitioni ipſius Societatis debet ſubjicere*, *Declar. in Conſt.* 3. *p. cap.* 1. Paratus ſit ad judicium ſuum ſubmittendum, ſentiendumque, *ut fuerit conſtitutum a Societate* de hujuſmodi rebus ſentire oportere. *Exam. c.* 3. §. 11.

(2) In opinionibus, etiam in quibus Catholici Doctores variant inter ſe, vel contrarii ſunt, ut *conformitas in Societate ſit, curandam eſt.* Declar. in Conſt. 3. p. c. 1. 0.

Idem ſapiamus.... *Doctrinae* igitur *differentes* non admittantur.... imo [nec] judiciorum de rebus agendis diverſitas.... nec quae [conformitati, & unioni] adverſantur permittenda. *Conſt. p.* 3. *c.* 1. §. 18. Ad unionem membrorum inter ſe, & cum capite ſuo... multum conſenſio.... in interioribus, ut eſt *Doctrina*, *judicia*, *ac voluntates*, quoad ejus fieri poterit. *Conſtit. p.* 8. *c.* 1. §. 8.

„ da d' uniformarſi alle opinioni comuni nella So-
„ cietà (1). „

Malgrado però queſti giuſti rimproveri, e quei del Re di Spagna, e malgrado gli sforzi, che fece il Papa Clemente VIII. per far ravvedere da queſta illuſione i Geſuiti, eſſi nondimeno perſiſterono in queſta incredibile maſſima.

L' imperio del Generale ſulle coſcienze non è meno aſſoluto. Egli deve conoſcere, quanto è dal canto ſuo, la coſcienza di tutt' i Geſuiti (2), che ſono ſotto la ſua ubbidienza. E per pervenirvi: I. Ogni Geſuita, dall' infimo novizio, ſino alle prime dignità, deve acconſentire, che i ſuoi Confratelli, ſenza che egli lo ſappia, ſcuoprano ai Superiori tutto ciò che eſſi noteranno in lui, fuori della confeſſione; e tutti ſono in debito di ciò fare gli uni verſo gli altri. Queſto modo di farſi la ſpia, e queſta orrenda inquiſizione, fanno anche una parte dell' eſſenza dell' iſtituto (3). II.

Tutti

(1) Digna ſane verba, quae unicuique Doctori Catholico ſtuporem inferant! Serio praecipitur, ut ſe opinionibus in Societate communiter receptis accommodent. At non illos ad communes Eccleſiae Catholicae, ejuſque Doctorum ſententias auſcultandas mittunt. *Libell. ſupplex ad Philippum Regem*, 6. *Ratio. Hiſt. Congr. de Auxil. append. n.* 5.

(2) Generalis cognoſcat quoad ejus fieri poterit conſcientias eorum, qui *ſub ejus obedientia ſunt, ac praecipue* Provincialium, & aliorum, quibus munera majoris momenti committit. *Conſt. p.* 9. *c.* 3. §. 19.

(3) Subſtantialia inſtituti ſunt... IV. Contentum eſſe debere unumquemque, ut omnia, quae in eo notata fuerint, per quemvis, qui extra confeſſionem ea acceperit, Superioribus manifeſtentur. V. Paratos eſſe omnes debere, ut ſe invicem manifeſtent. 5. *Congr. Decret.* 58.

Tutti i Geſuiti ſono egualmente tenuti ogni ſei meſi (1) e ogn' anno, ſe ſono Coadiutori, o Profeſſi, a ſcuoprire l' interno della loro coſcienza, ſenza occultar coſa alcuna, o al Generale, ſe ſi può, o al Delegato, che egli deputerà loro. Di manierachè il Generale poſſa avere ſotto gli occhi una pittura (2), che gli faccia ſufficientemente conoſcere le diſpoſizioni, ed i talenti di ciaſcheduno. Queſta pittura ſi rinnuova ogni anno. Da queſto ſi giudichi dell' eſtenſione delle mire di queſto Iſtituto.

„ Noi crediamo, dicono ſu queſto punto le „ Coſtituzioni (3), che queſto ſia un mezzo mara-

„ vi-

(1) Quicumque, [reddat] nec ulla celata, totius vitae rationem *Superiori*, *qui tum fuerit Societatis*, vel cui ille injungeret.... ſic quandiu vixerint, poſt ſemeſtre.. *Exam. c.* 4. §. 36. 37.. Nihil ex externis, vel internis Superiores celent.. *Conſt.*.

(2) Generalis habebit Catalogum..... omnium Domorum, & Collegiorum *cum ſuis redditibus*; & alterum perſonarum omnium, quae in quavis Provincia verſantur, non ſolum Profeſſorum,.... ſed etiam illorum, qui in probationibus exercentur, ubi eorum nomina, & qualitates ſcribantur; & hunc renovandum ſingulis annis. *Conſt. p.* 9. *c.* 6. §. 3.

(3) Viſum nobis eſt.... mirum in modum conferre, ut Superioribus ſubditi omnino perfecti ſint, quo melius regi, & gubernari poſſint.... non ſolum refert valde, ſed ſummopere, ut Superior [Societatis] plenam habeat notitiam propenſionum, ac motionum animi, & ad quos defectus, vel peccata fuerint, vel ſint magis propenſi, & incitati qui ſub ejus cura ſunt; ut .... nec ſupra menſuram virium ſuarum in periculis, vel gravioribus laboribus, quam ferre.... poſſint, conſtituat; & *etiam* ut melius poſſit ordinare, ac providere,

„ viglioſo per ben governare i ſudditi, cioè, di „ mettere i Superiori in ſtato di conoſcergli a fon- „ do. Quanto più certo, e perfetto ſarà il cono- „ ſcimento, che eſſi ne avranno, sì dell' interno, „ che dell' eſterno, tanto meglio eſſi gli governeran- „ no.... E' coſa importantiſſima, e più che im- „ portante, che il Generale abbia un intiero co- „ noſcimento delle inclinazioni, e delle diſpoſizio- „ ni di coloro, che ſono ſotto il ſuo dominio, „ de' vizj, a' quali ſono propenſi, de' peccati ſteſſi, „ a' quali ſono ſtati ſottopoſti, o ſono ancora. „ Egli ſarà più in ſtato di meglio regolargli, di „ riſparmiar loro i pericoli, ed i travagli ſupe- „ riori alle lor forze: e ſopra tutto (lo che qui „ è il principale) di prender meglio le miſure, „ e di dare gli ordini opportuni agl' intereſſi del „ corpo. Generalmente " eſſe dicono ancora " il „ vero mezzo di bene ſtabilire l' unione, l' attac- „ camento, e l' ubbidienza negl' inferiori, è di „ rendergli in tutto dipendenti da' loro Superiori.

E come può il Generale adempiere un piano sì vaſto? I libri dell' Iſtituto ce l' inſegnano. *Tutte le ſettimane, ciaſchedun Superiore delle Caſe, e de' Collegj deve ſcrivere al Provinciale, circa lo ſtato delle perſone, e generalmente di tutte le coſe.* E per queſte coſe non s' intendono ſoltanto *quelle, che paſſano tra i noſtri, ma quelle ancora, che concernono gli eſtranei, e nelle quali il miniſtero della Società ha qualche parte.* Biſogna altresì, che

re, quae corpori univerſo Societatis comveniunt. *Exam.* c. 4. §. 33. 35. Quo enim inferiores a ſuis Superioribus pendebunt, eo melius amor, obedientia, atque unio inter eos retinebitur. *Conſt.* p. 8. c. 1. §. 6.

che il dettaglio ſia tale, che il Provinciale le conoſca, *come ſe vi foſſe ſtato preſente* (1).

Dal canto ſuo il Provinciale deve ogni meſe ſcrivere al Generale collo ſteſſo dettaglio, e maggiore ancora, circa le perſone, e le coſe della ſua Provincia; dimanierachè il Generale ſia come preſente a tutto ciò, che ſarà avvenuto (2). In queſta guiſa il Generale ha ogni meſe ſotto gli occhi l'intiera notizia di ciò che ſuccede in tutta l'eſtenſione della ſua Compagnia, sì riguardo alle coſe, che alle perſone.

Per rendere queſte corriſpondenze più ſegrete, e più ſicure, dipende dal Generale il ſottrarre quei Geſuiti, che egli vuole, dall'autorità del Rettore, o del Provinciale, per non farlo dipendere ſe non ſe dalla ſua (3). E' inoltre in libertà di ciaſchedun Geſuita di avere delle corriſpondenze, o col Generale, o col Provinciale, ſenza paſſare per il Rettore, o per il Provinciale. Tutte le lettere di affari, anche quelle, che concernono il Procurator Generale, debbono eſſer indrizzate allo ſteſſo Generale. Finalmente per certi ſegreti

(1) De ſtatu perſonarum, & rerum omium, non ſolum, quae per miniſteria Societatis *erga externos* in domibus ſuis, vel Collegiis fiunt... & quoad fieri poterit, curent, ut omnia tanquam praeſentia Provincialis cernat. *Regulae Societ. art. de form. ſcribendi n.* 3.

(2) Statum totius Provinciae bene explicent, & ſuppleant.... ut Generalis omnium rerum, omniumque perſonarum, ac Provinciarum ſtatum.... ante oculos habeat. §. II.

(3) Aliquando Generalis, vel ut pleniorem rerum omnium habeat notitiam, vel propter alia, quae ſepius accidere ſolent, ipſemet cum Rectoribus, & Praepoſitis, & particularibus etiam perſonis aget. *Conſt. p.* 9. *c.* 6. §. 2.

greti maggiori (gli affari di Portogallo, per esempio) non si scriverà se non se in cifra, di modo che il solo Generale ne abbia la chiave (1).

Ma in qualsisia modo si scriva, *se si tratta di affari che riguardino gli esteri*, si deve fare in modo, che se mai le lettere saranno intercette, *essi non ne restino offesi* (2).

Da questo dettaglio ognuno vede, come il Generale sia in stato di regolar il timone della sua Monarchia, per gli affari spirituali, come anche per gl' interessi politici, di dentro, e di fuori della Società.

Questi spioni sparsi in tutto il mondo, i quali pretendono di non dipendere che da un Monarca straniero, alla gloria, ed all' interesse del quale essi unicamente attendono; che ne dipendono talmente, che egli dispone a suo genio de' loro beni, delle loro persone, de' loro pensieri, delle loro volontà, de' loro sentimenti: che rendono conto al loro Monarca di ciò, che essi scuoprono di più segreto tra coloro, fra' quali essi vivono; e che, per meglio nascondere il loro commercio col loro Sovrano, scrivono in cifra: quai motivi di continui batticuori per tutt' i Prencipi, che gli hanno ricevuti ne' loro stati (3)!

(1) In rebus, quae secretum requirunt, his vocabulis utendum erit, ut ea intelligi, nisi a Superiori, non possint: modum autem praescribet Generalis. *Regul. de form. scrib. n.* 18.

(2) Si quid scribendum esset de rebus, *quae externorum aliquem tangerent, ita scribetur*, ut etiamsi litterae in ejus manus inciderint, offendi non possit. *Ibid. n.* 25.

(3) L' osservazione dell' Abate Vertot intorno a quel che v' era di formidabile per i Sovrani della terra

nell'

Allorchè ſul principio dell' ultimo ſecolo i Geſuiti furono diſcacciati dagli ſtati di Venezia, M. de Ca-

nell' Impero del Vecchio della Montagna, o ſia Principe degli Aſſaſſini, ne' ſecoli 12. e 13. ſi applica così bene alla Società, e l' Iſtituto de' Geſuiti è sì perfettamente ſimile in queſto punto capitale a quello di queſto Impero, che non ſarà fuor di propoſito il raccontarla in queſto luogo. Eccola: „ S' era da molti ſecoli ſtabilita „ ne' Monti della Fenicia, tra Tortoſa, o ſia Antarade, „ come ſi chiamava in quei tempi, e la Città di Tripoli, „ una ſpecie di banditi, in apparenza Maomettani, ma „ che altro non avevano appena preſo da queſta ſetta, „ che l' odio del nome Criſtiano: barbari ſenza legge, „ ſenza fede, e che non avevano per religione, ſe non „ ſe una cieca ubbidienza a tutte le volontà del loro „ capo: i delitti più orrendi divenivano per ſuo ordine „ atti eroici di virtù. Eſſi eleggevano queſto Comandante a voti. Egli non prendeva altra qualità, che „ quella di Vecchio, o Seniore, *Senior*, nome, onde „ in quei tempi ſi formò quello di *Signore*: il quale „ nella baſſa latinità ſignifica lo ſteſſo; e ſi chiamava „ Signore della Montagna, per rapporto al Paeſe montuoſo, che queſti banditi occupavano.

„ Ma ſotto un titolo, ed una qualità sì modeſta, „ queſto capo di Aſſaſſini godeva un' autorità più aſſoluta, che quella de' più gran Re. Il ſuo potere era „ tanto più ſaldo, quanto che era fondato ſopra un „ principio di religione, e queſto popolo feroce, ed „ ignorante, ſi allevava nella credenza, che ſe eſſi morivano nell' eſecuzione degli ordini del loro capo, „ eſſi andavano a prendere i primi poſti in un delizioſo Paradiſo. Il Signore della Montagna ſi ſerviva di „ queſti diſgraziati per disfarſi de' ſuoi nemici particolari. Eſſi andavano a ſtilettare gl' iſteſſi Prencipi, ed „ i Sovrani, fino ne' loro palazzi, e in mezzo alle loro guardie. Era queſta come una ſcuola, ed un' accademia di aſſaſſini; nè il timore de' più orridi tor-

„ men-

Canaye, il quale vi risiedeva in qualità d' Ambasciatore di Francia, avvisò Arrigo IV. (1) essere

stato

„ menti era valevole a ritrarre questi barbari dall' eseguire sì crudeli commissioni.

„ Per non rendersi sospetti, essi non portavano ordinariamente altre armi, che un pugnale, chiamato in „ linguaggio Persiano *Hassasin*; e quindi fu dato loro il nome, onde noi abbiamo formato quello di „ *Assassino*. Questo piccolo stato non consisteva in altro, che in alcuni castelli fabbricati su i monti, o „ sopra scogli inaccessibili. Ma nelle caverne di questi „ monti, e nelle valli v' era un gran numero di villaggj, abitati da più di sessantamila persone, tutte crudeli, fanatiche, e sanguinarie per principio di coscienza, e sì risolute, che la maggior parte de' Prencipi circonvicini molto più potenti non ardivano di „ far loro la guerra. Si racconta, che un Sultano di „ Damasco avendo fatto intendere per il suo Inviato al „ Signore della Montagna, chiamato Hacen, che gli rovinerebbe il suo piccolo stato, se non gli pagava „ il tributo; questo capo di Assassini, senza rispondergli, comandò in presenza di questo Inviato ad uno „ de' suoi sudditi di precipitarsi da un' alta torre, e „ ad un altro d' immergersi un pugnale nel cuore, e „ che essi ubbidirono subito. Allora Hacen rivoltosi „ all' Imbasciatore, il quale con sommo spavento aveva veduto questo strano spettacolo; *Rapporta*, gli disse, „ *al tuo Padrone, che io ho sessantamila uomini così pronti* „ *a' miei ordini, quanto questi due*: e che da quel tempo il Signore della Montagna non sentì più parlarsi „ delle pretensioni del Sultano.

„ La maggior parte de' Sovrani, Cristiani, e Maomettani, per sottrarsi al furore di questi assassini, inviavano magnifici regali al loro capo. „ *Ister. di Malta*, *tom.* 1. *lib.* 2. *ann.* 1172.

(1) Queste Lettere di M. de Canaye si trovano nel T. III. delle sue Lettere, e Memorie. Nel 1759. n' è

ſtate *ritrovate* preſſo i Geſuiti alcune *Memorie più appartenenti alla Monarchia del mondo, che al Regno de' Cieli*. Nella ſua lettera de' 28. Giugno 1606. egli ſcriveva al ſuo Prencipe, che dalle Memorie trovate eraſi *provato*, che i Geſuiti „ ſi ſervivano della maggior parte delle confeſſioni per „ impoſſeſſarſi delle facoltà d' ognuno, e per accertarſi dell' umore, e della maniera di vivere „ de' principali di tutte le Città, dov' eſſi dimoravano; e ne tenevano un regiſtro così eſatto, „ che ſapevano le forze, i mezzi, e le diſpoſizioni di tutto queſto Stato in generale, e di „ tutte le famiglie in particolare: la qual coſa è „ ſtata non ſolo giudicata indegna delle perſone „ Religioſe, ma ha dato altresì indizio, che eſſi „ dovevano avere qualche gran diſegno, all' eſecuzione del quale eſſi abbiano biſogno d' una sì „ grande, e laborioſa curioſità. „

Eppure i Prencipi, ed i Grandi della loro Corte hanno la diſgrazia di avere queſti uomini per loro Confeſſori: quanto queſta comodità rende loro più facile il far la ſpia, e quanto più perniciosa agli Stati.

L' Iſti-

ſtato dato un eſtratto nella nuova edizione dell' Iſtoria delle differenze tra Paolo V. e la Repubblica di Venezia, ſcritta da F. Paolo Sarpi.

V.

L' Iſtituto della Società attenta all' autorità de' Veſcovi, ed a quella de' Curati.

Se la Compagnia ha la temerità di dichiararſi indipendente da' Prencipi, della protezione de' quali ella ha biſogno, o de' quali ella deve temere la forza, che potrebbe, ſuo malgrado, rimetterla ſotto il giogo ch' ella vuole ſcuotere, quanto più ardita ella ſarà per isbarazzarſi dall' autorità de' Veſcovi, da' quali ella non ha al più altro da temere, che le cenſure, contro le quali ella ha ſaputo per tempo premunirſi colle Bolle che ha ottenute? Eccone qui alcuni tratti.

I. *La Società, tutti quei che ne ſono membri, le loro perſone, e i loro beni, qualunque ſieno, ſono eſenti, e liberi da ogni autorità, giuriſdizione, e correzione degli Ordinarj... anche per cagione di delitto, o di contratto, in qualunque luogo ſi commetta il delitto, o ſi faccia il contratto* (1).

II. Niun Veſcovo può ſcomunicare un Geſuita, ſoſpenderlo, o interdirlo; e queſto privilegio ſi ſtende anche agli eſtranei, che faranno cau-

 ſa

(1) Societas, ac univerſi illius ſocii, ac perſonae, illorumque bona quaecumque, ab omni ſuperioritate, juriſdictione, & correctione Ordinariorum ſunt exempta, libera... etiam natura delicti; ſeu contractus... ubicumque committatur delictum, & ineatur contractus. *Compend.* verb. *exemptio.*

ſa comune colla Società. Queſte cenſure ſarebbon nulle, ſenza forza, e ſenz' autorità (1).

III. Palo III. per ſua Bolla del 1545. ha accordato a qualunque Geſuita, il quale ſarà eletto dal Generale, il dritto, non ſolo di predicar da per tutto, ma ancora di udire le confeſſioni di tutt' i fedeli: di aſſolvergli da tutt' i loro peccati, e delitti più gravi, anche da' caſi riſervati alla S. Sede, dalle cenſure &c. ed ingiunge agli Ordinarj de' luoghi di laſciar godere i Geſuiti di queſti ammirabili privilegj (2).

Si poſſono vedere nell' Iſtoria generale della Compagnia di Gesù, Parte II. Articolo 9. §. 1. n. 2. una moltitudine d' altri privilegj, i più leſivi dell' autorità Veſcovile, che i Geſuiti ſi ſono fatti accordare con Bolle, che ſi trovano al principio del primo volume dell' Edizione dell' 1757.

Eſſi hanno attentato contro i Veſcovi, e contro il Veſcovado, dacchè furono richiamati fino a' dì noſtri ſenza interruzione. Le Adunanze del

(1) Nec licet ullis Praelatis contra aliquem de Societate, vel contra alios eorum cauſa, excommunicationis, ſuſpenſionis, vel interdicti ſententiam.... ferre... irrita eſſe cenſeatur. Pueri, ſeu familiares eorum.... negotiorum procuratores, & operarii, hujuſmodi ſententiis non ſunt obnoxii. *Bulla di Paolo III. dell' anno* 1549.

(2) Necnon illis ex vobis, qui Presbyteri, fuerint, quorumcumque utriuſque ſexus Chriſti fidelium, ad vos undecumque accedentium, confeſſiones audiendi .... & eorum ſingulos ab omnibus, & ſingulis eorum peccatis, criminibus, exceſſibus, & delictis, quantumcumque gravibus, & enormibus, etiam Sedi Apoſtolicae reſervatis, & quibuſvis ex ipſis caſibus reſultantibus ſententiis, cenſuris.... abſolvendi.... facultatem .... concedimus.

del Clero, e ſpecialmente quella del 1650. ne hanno fatte le loro doglianze, ſenza potergli ridurre (1). Che non hanno eſſi fatto pochi anni fa contro il fu Veſcovo di Luzon, per rimanere ſuo malgrado padroni del ſuo Seminario: ed ancora attualmente in queſt' anno 1761. eſſi contraſtano a M. il Prencipe Coſtantino, Veſcovo di Strasburgo, l' iſpezione ſopra il ſuo Seminario, benchè i ſuoi Predeceſſori ne ſieno i Fondatori, e non abbiano acconſentito a confidarne la direzione a' Geſuiti, ſe non ſe colle condizioni, che riſervavano al Veſcovo queſt' iſpezione.

Nell' antico Compendio eſſi (2) avvertiſcono i Superiori, di *guardarſi dall' offendere gli Ordinarj nell' uſo delle loro facoltà: Caveant Superiores, ne in uſu hujus facultatis* (di aſſolvere dall' eresia, di commutare i voti, &c.) *Ordinarios offendant.*

Se nel nuovo Compendio del 1757. eſſi ſembrano qualche volta più riſervati per non offendere gli Ordinarj, queſta dal canto loro è una finzione, poichè vi laſciano ſuſſiſtere quaſi tutte le loro antiche pretenſioni, ed allorchè in alcuni luoghi eſſi affettano di moderarle, eſſi ſono ſolleciti di riſtabilirle altrove. Per eſempio, dopo eſſere convenuti, che il Concilio di Trento, e Pio V. hanno abrogati alcuni de' privilegj, che erano ſtati accordati loro dalle Bolle anteriori al Concilio, eſſi oſſervano, che Gregorio XIII. ha loro conſervato l' uſo libero degl' Indulti, che ſono ſtati dati loro dopo il Concilio. *Eorum indultorum liberum praeſervavit uſum, quae conceſſa fuiſſe conſtabat poſt idem Concilium* (3). Or queſto Papa con una folla di Bolle

(1) Vedi le prove di queſti fatti nell' Iſtor. gener. tom. 2. art. 24. 25. e 27.

(2) Alla parola, *Abſolutio*.

(3) Compendium, *verb.* Concilium Trid.

ha loro confermati i privilegj, che essi aveva-
no prima del Concilio.

Secondo il nuovo Compendio „ i Vescovi non
„ possono impedire i Gesuiti dall'amministrare il
„ Sagramento della Penitenza dalla Domenica delle
„ Palme, fino alla Domenica in Albis (1). I no-
„ stri Padri (2), che sono Sacerdoti „ vi si dice
ancora „ i quali sono stati trovati generalmente
„ capaci per confessare, (senza dubbio da' loro
„ Superiori) debbono essere ammessi a questa fun-
„ zione nella loro propria Diogesi generalmente,
„ e indistintamente, senza limitazione di tempi,
„ e di luoghi, o per un certo genere di perso-
„ ne. „

I Vescovi non possono (3), senza consultare la Santa Sede, interdire tutta una Casa de' Gesuiti, nemmeno un Gesuita particolare (4), al quale essi avevano prima date le licenze senza limitare il tempo, nè obbligarlo a un nuovo esame, se non se in caso, che sia sopraggiunta una nuova causa, appartenente alla medesima confessione.

I Ve-

(1) Compend. verb. *Confessarius*. Et praeterea Episcopi prohibere non possunt, ne a Dominica Palmarum, usque ad Dominicam in Albis administremus Sacramentum Poenitentiae.

(2) Compend. edit. 1757. verb. *Absolutio*, §. 2. Nostri Sacerdotes, qui ad confessiones audiendas generaliter idonei reperti fuerint, generaliter quoque, & indistincte, absque aliqua limitatione temporis, certorumque locorum, aut generis personarum, in Dioecesi propria admittendi sunt.

(3) *Ibid.* §. 4.

(4) *Ibid.* §. 6. Imo neque particulari alicui, cui ipsemet Episcopus, praevio examine, simpliciter, & sine ulla temporis praefinitione eam facultatem indulserit, neque iterum ad examen vocare, excepta nova superveniente causa, & ad ipsas confessiones pertinente.

I Vescovi non possono nemmeno impedire i Nostri dal predicare nelle Chiese della Compagnia (1).

Si pretende, che alcuni Vescovi, de' più zelanti in pronunziare degl' interdetti arbitrarj, tengono adunanze segrete per interessarsi a favore de' Gesuiti. Ignoran' eglino le pretensioni di questi Padri, o vogliono unicamente sagrificare per essi ciò, che questi Prelati chiamano i dritti del Vescovado?

A' giorni nostri i Gesuiti hanno ottenuto per i loro Missionarj nell' America il dritto di conferire il Sagramento della Cresima (2). Questo sì sorprendente privilegio non riguarda solamente i paesi soggetti a' Re di Spagna, e di Portogallo; ma quelli ancora, che sono soggetti al Re di Francia, ne' quali *i Prefetti delle Missioni*, (qual' è il P. la Valette) *e gli altri Missionarj, godono questo privilegio*. Essi l' hanno ottenuto per 20. anni che spirano nel 1762.

Non si sa vedere per qual motivo, tralle *Lettere Apostoliche*, essi non v' abbiano messa la Bolla, che loro accorda questo privilegio, siccome neppur quella di Gregorio XIII. in data de' 25. Gennajo 1585. delle quali noi troviamo solamente un estratto nel nuovo Compendio (3). Ecco in che con-

(1) Episcopi... non possunt tamen generatim prohibere ne Nostri praedicent in Ecclesiis Societatis. *Compend. novum*, verb. *Praedicatores*.

(2) *Comp. nov.* verb. *Sacramenta*. Praefectus Missionum in Americanis Insulis, subjectis Regi Gallorum Christianissimo, aliique ibidem Societatis Missionarii, eodem gaudent privilegio.

(3) Compend. verb. *Matrimonium*. Dispensandi cum quolibet Conjuge, qui Christianae Religioni nomen dare voluerit, ut novum Matrimonium possit inire, omissa inter-

consiste il privilegio della Società. In Angola, in Etiopia, nel Brasile, e negli altri paesi dell'Indie, i Gesuiti hanno „ il dritto di concedere la dispen„ sa ad uno de' due Conjugati, il quale vuole ab„ bracciare la Religione Cristiana, e di permet„ tergli di contrarre un nuovo matrimonio, sen„ za interpellare l'altro sposo contrario infedele, „ purchè costi, anche sommariamente, e stragiu„ dicialmente, che lo sposo assente non ha potu„ to essere legittimamente avvertito, o che essen„ dolo stato, egli non ha significato il suo con„ senso nel tempo prescritto dal Monitorio. Que„ sti matrimonj sono validi, quand'anche dopo si „ venisse in cognizione, che i primi sposi infedeli „ non hanno potuto, per giusti impedimenti, ma„ nifestare la loro volontà, o che essi erano già „ convertiti al tempo del secondo matrimonio. „

L'omissione di queste due Bolle nella Raccolta delle *Lettere Apostoliche* fa vedere, che i Gesuiti conservano ne' loro Archivj molti altri titoli, fuor di quei, che essi espongono alla luce. Quante Lettere Patenti, per esempio, non hann' eglino prodotte nel 1715. nell' *Inventario* degli atti, presentato al Consiglio di Luigi XIV. delle quali non si aveva notizia alcuna, ed a' piè delle quali essi avevano messo, *Registrata*, come se nel Parlamento fossero state registrate? I celebri Giurisconsulti

gli

interpellatione prioris Conjugis: dummodo constet, etiam summarie, & extrajudicialiter, Conjugem.... moneri legitime non potuisse, aut monitum, suum consensum intra tempus in monitione praefixum, non significasse: & Matrimonia sic contracta voluit, & declaravit id. Pontifex esse omnino firma, & valida, etiamsi postea innotesceret, priores Conjuges infideles suam voluntatem juste impeditos declarare non potuisse, vel ad fidem tempore secundi Matrimonii conversos jam fuisse.

gli hanno su questo punto convinti di falsità, siccome in molte altre occasioni lo sono stati in altri punti (1).

E' agevol cosa a conoscere, che se i Gesuiti hanno attaccato di fronte l' Autorità Vescovile, molto meno riservati saranno per impugnare a faccia scoperta l' autorità de' Curati.

In fatti, fin dal 1545. Paolo III. aveva loro conceduta la facoltà di amministrare a' Fedeli l' Eucaristia, e gli altri Sagramenti, senza dimandarne la permissione a' Curati, o agli altri Superiori delle Chiese (2).

Per una seconda Bolla del 1549. l' istesso Papa dichiara, che chi ascolta la Messa nelle Chiese de' Gesuiti, o ne' luoghi, dov' essi predicheranno, soddisfà al debito Parrocchiale, e che non v' è più obbligo di andare alla Parrocchia, quando si va da loro (3).

Quindi le Congregazioni d' ogni sorta nelle Case de' Gesuiti. Le Bolle del 1584. e del 1586. ed una moltitudine d' altre, che ignoriamo, e che si trovano in oggi nella nuova Edizione, permettono loro di eri-

(1) Vedi il Consulto de' sedici Avvocati per Giovanni Lioncy, &c. pag. 220. e seg.

(2) Christi fidelibus ipsis Eucharistiae, & alia Ecclesiastica Sacramenta.... ministrandi, Dioecesanorum locorum, Rectorum Parochialium, & aliarum Ecclesiarum, aut quorumvis aliorum licentia desuper minime requisita.

(3) Omnes.... cujuscumque conditionis existant, qui.... praedicationibus.... Fratrum Societatis.... in Ecclesiis, ubi ipsi concionabuntur, interfuerint, diebus hujusmodi Missas, & alia divina officia audire, & Ecclesiastica Sacramenta ibidem recipere, libere, & licite valeant: nec ad id ad proprias Parochiales Ecclesias accedere teneantur.

erigerne in tutte le loro Case, e di fare per queste Congregazioni gli statuti, che essi vorranno, di mutargli, alterargli, come loro piacerà, in tal maniera, che essi saranno subito giudicati per approvati dalla S. Sede; (questa sì che è majuscola) e di distribuirvi l'indulgenze a mani piene. Quindi i Fedeli vengono sottratti a' loro propri Pastori, per essere istruiti da questi estranei, e per divenire Gesuiti di fuori, e sottoposti al Monarca, il quale gli governi dispoticamente per il mezzo de' suoi delegati.

Si è già veduto di sopra dall' Ordine del Vescovo di Poitiers nel 1620. che per entrare in queste Congregazioni, vi è una provazione, ed i voti: che inoltre vi si tenevano trattati contrarj al bene dello Stato. Finalmente un articolo del Compendio dell' Edizione del 1757. ci fa sapere, che queste Congregazioni sono uno de' mezzi, di cui la Società può servirsi, per impossessarsi de' beni de' Cittadini, colla soppressione, e col ristabilimento alternativi di queste Congregazioni. Poichè intanto che elle sussistono, possono acquistare, e ricevere de' beni. Ma il Generale, sopprimendole, ha il dritto di appropriarsi questi beni, come appartenenti alla Società: riserbandosi l'autorità di ristabilirle in appresso, per mettersi in stato di acquistare con esse altri beni (1).

L' Isti-

(1) Alla parola, *Bona Societatis*. Se questo articolo è stato mutato, lo è stato unicamente per ampliare i privilegj della Società. Il §. 10. ha per sommario: Bona Sodalitatum in casu dissolutionis revertuntur ad Societatem. Questo §. porta. Quum per concessionem Sixti V. in Litt. Apost. p. 94. Praepositus Generalis possit dissolvere quaslibet Congregationes externorum, erectas, vel erigendas sub cura, & directione Societatis, atque

So-

VI.

L' Iſtituto della Società attenta all' autorità della Chieſa, de' Concilj Generali, e degl' iſteſſi Papi.

Noi abbiamo di già oſſervato, che, ſecondo le Coſtituzioni della Compagnia (1), qualunque Geſuita, il quale *teneſſe una dottrina differente dalla dottrina comune della Chieſa, e de' ſuoi Dottori, deve ſottomettere il ſuo giudizio*, non già alle definizioni della Chieſa, ma *a quelle della Società*: qualunque Geſuita deve promettere di *non penſare* intorno a quel punto, ſe non ſe *ciò, che*, non già la Chieſa, ma *la Compagnia avrà ordinato, che ſe ne debba penſare*: che inoltre la dottrina deve eſſere *uniforme nella Società*, anche riguardo a quei punti, ne' quali la Chieſa laſcia una piena libertà ne' ſentimenti.

Erſi fortemente reclamato contro queſte regole dell' Iſtituto, tanto offenſive dell' autorità della Chie-

Societas, pluries declaraverit juxta ſuum morem illas erigendi, & retinendi, confirmatum Litteris Apoſtolicis Gregorii XIII. Sixti V. Gregorii XIV. Benedicti XIV. in Bulla Aurea Glorioſae Dominae, 27. Sept. 1748. praedictas Congregationes poſſidere bona poſſe, Ordinarii locorum non poſſunt ſe ingerere in viſitatione earumdem, ſub praetextu bonorum, quae ex pia donatione, & largitione elemoſynarum in illarum uſum obveniunt. Bona vero, ſuppellectiles, & mobilia omnia in eventu diſſolutionis, revertuntur ad plenum dominium Societatis, & Collegiorum, niſi aliter conſtet de voluntate donantium.

(1) Examin. cap. 3. §. 11. Declar. in Conſtit. par. 3. cap. 0. 1. Conſtit. part. 8. cap. 1. §. 8.

Chiesa. I Re, ed i Papi hanno fatti sforzi vani per farle mutare. Ma i Gesuiti congregati si sono ostinati per lasciarle sussistere (1).

Quanto alla disciplina, una moltitudine di Bolle ottenute da' Gesuiti, derogano in loro favore, in molti articoli capitali, a tutti i Concilj, sì Generali, che Provinciali. Paolo III. e Pio IV. avevano accordata a' Gesuiti per tutti i loro beni, e per tutte le loro Case un' esenzione generale da tutte le decime, anche Papali, da tutti i dritti, che i Prencipi potrebbono imporre su tutti i beni de' loro sudditi, &c. Ma questi Papi si erano dimenticati di derogare con queste Bolle al Capo *Nuper*, fatto in un Concilio generale sotto Innocenzo III. che potrebbe esser loro objettato. Per mettergli a coperto, Gregorio XIII. con una sua Bolla del 1588. deroga non solo a quest' Ordinazione di un Concilio generale, ma ancora a tutte l'altre, che fossero state fatte su questo soggetto da' Papi, da' Concilj Generali, o Provinciali (2).

Per lo meno, dirà taluno, essi fanno voto di dipendere dal Papa, ed hanno interesse d'eseguirlo; poichè da' Papi essi hanno ottenuto i loro privilegj. Ma uno de' più strani privilegj della Società è quello di essere indipendente anche da' Papi, e sovente è suo interesse d'esserlo.

I. Se i Professi di quattro voti promettono di ubbidire a' Papi, ciò non è che per le Missioni, e so-

(1) Ved. l'Istor. di questa intrapresa nell' Istoria generale, to. IV. art. 9. §. 2. pag. 127. e seg.

(2) Non obstantibus... Generalis Concilii hujusmodi, aliisque Apostolicis, necnon in Provincialibus, & Synodalibus Conciliis editis generalibus.... ordinationibus. Questa Bolla ha per titolo: *Derogatio Capitis, Nuper, de Decimis.*

e ſolamente in quanto converrà loro (1). All' incontro l' ubbidienza, che tutti i Geſuiti debbono al loro Generale, è ſenza limiti, e ſi ſtende generalmente a tutto ciò, che può avere relazione al loro Iſtituto. Biſogna ubbidirgli come allo ſteſſo Gesù Criſto (2).

Anche per quel che concerne le Miſſioni, il Papa, in virtù del voto, può ben mandare i Profeſſi dov' egli vorrà. Ma il Generale, in virtù dell' Iſtituto, può altresì richiamargli quando gli piaccia. Il Papa non può neppure mandarvi un Geſuita, ſennon col conſenſo del Generale, e non può inviare il Generale, ſennon col conſenſo della Società (3).

II. Per l' Iſtituto, e per i privilegj, i Geſuiti non dipendono più da' Papi. Eſſi poſſono roveſciare il loro Iſtituto di cima a fondo, farſene un altro tutto nuovo, ſenza aver più biſogno del Papa, come ſe egli non foſſe nella Chieſa: ed intanto l' Iſtituto da eſſi fatto, ſarà munito di tutta l' autorità del Papa. Cioè, che tutto ciò, che eſſi poſſono fare per l' avvenire, ſarà *ipſo facto* riveſtito dell' autorità Apoſtolica, e ripu-

(1) Tota intentio quarti hujus voti obediendi Summo Pontifici, fuit, & eſt, circa Miſſiones, & ſic intelligi oportet Litteras Apoſtolicas, &c. *Declar. in Conſt. p.* 5. *c.* 3. *G.*

(2) Praepoſito in omnibus ad inſtitutum Societatis pertinentibus, parere ſemper teneantur, & in illo Chriſtum veluti praeſentem agnoſcant. *Supplica a Paolo III.*

(3) Generalis in Miſſionibus omnem habet poteſtatem.... Poteſt etiam miſſos revocare. Conſtit. part. 9. c. 3. §. 9. *ſul che le dichiarazioni dicono:* Non ſolum miſſos per ſe ipſum, ſed etiam per Summum Pontificem nullo tempore definito poteſt revocare.

putato confermato dal Papa, benchè il Papa non ne ſappia nulla (1).

III. Eſſi ſono anche in queſto punto ſuperiori a' Papi. Poichè ſe i Papi vogliono riformare il loro Iſtituto, o limitare i loro privilegj, eſſi non hanno biſogno d'altro, che del loro Generale, per rimetterlo tutto nel ſuo primiero ſtato, malgrado le riforme di queſti Papi. I Geſuiti non hanno per ciò neppur biſogno di ricorrere a' loro Succeſſori. Tutto ſarà riſtabilito, approvato, ratificato, confermato dalla Santa Sede; quanto i Papi riformatori avranno fatto, i loro Brevi, e le loro Bolle ſaranno annientate per queſto ſolo, che il Generale così avrà voluto (2), ed anche *ſotto quella data* anteriore, o poſteriore, *ch'egli vorrà*.

IV. Il Papa, per quanto Papa egli ſia, non può far eſcire un Geſuita dalla Compagnia, ſenza il conſenſo del Generale; ma il Generale all'oppoſto può cacciarne chi gli pare, ſenza il conſenſo di alcuno. Siccome ſenza un tale conſenſo il Papa non può accordare a verun Geſuita de' privilegj contrarj all'Iſtituto. Un Geſuita non può nemmeno appellare al Papa dagli ordini del Generale, ſe prima non ne ha ottenuta dal Papa una permiſſione ſpe-

(1) Quae poſtquam mutatae, alteratae, ſeu de novo conditae fuerint, eo ipſo Apoſtolica autoritatae confirmatae cenſeantur. Bulla 1543. Le Bolle del 1549. 1582. 1584. danno loro lo ſteſſo dritto.

(2) Et quoties emanabunt [Litterae revocantes, vel limitantes] toties in priſtinum, & eum, in quo antea erant, ſtatum, reſtituta, repoſita, & plenariae redintegrata, ac de novo, *etiam ſub data* per Societatem, illiuſque Generalem.... quandocumque *eligenda*, *de novo conceſſa*, etiam *abſque eo quod deſuper a dicta Sede illorum ulterior reſtitutio.... impetranda ſit*. Bolla di Greg. XIV. del 1591.

ſpeciale, la quale il Generale non gli laſcerà giammai dimandare (1).

V. Per diſpenſare i Geſuiti dall' Iſtituto, per diſpenſargli anche da' loro voti, eſſi non ſono più dipendenti dal Papa; l' autorità ſola del Generale ne decide (2).

VI. In una parola, tutte le parti dell' Iſtituto preſentano ſempre il Generale come il ſolo padrone di tutto; ed il Papa non ci è aſſolutamente per nulla. Altro non ſi eccettua, che le Miſſioni; e per queſte Miſſioni, ognun vede a che l' Iſtituto de' Geſuiti riduca l' autorità de' Papi.

Ma nella loro condotta i Geſuiti ſi ſono moſtrati ancora molto più indipendenti da' Papi. Niuno ve n' è, o quaſi niuno, dopo il loro ſtabilimento, al quale eſſi non abbiano reſiſtito. Lo che ſi è fatto vedere nell' Iſtoria generale, tom. IV. art. 9. §. 3.

(1) Nulla perſona Societatis privilegium aliquod contra.... Societatis ſtatuta poſtulare audeat.... quae impetrata.... pro infectis habenda ſunt, *etiamſi a Sede Apoſtolica ſint conceſſa, niſi.... conſentiente Societate ſit* derogatum. *Compend.* verbo, *Privilegia*, §. 3.

(2) Vedi gli articoli 6. e 7. della 2. parte dell' Iſtoria generale.

VII.

L' Iſtituto della Società concentra in ſe ſteſſo tutti i dritti, e tutti i privilegj di tutti gli altri Ordini, di tutte le Congregazioni, tanto Regolari, che Secolari, e ſpecialmente delle Univerſità.

Pio V. accorda a' Geſuiti in una ſola fraſe tutti i privilegj paſſati, preſenti, e futuri, che hanno ottenuti, e che *otterranno giammai* i Mendicanti di tutti i colori, di tutti i gradi, e di tutti i ſeſſi. Quante prerogative poſſano eſſere ſtate date, immunità, eſenzioni, facoltà, conceſſioni, indulti, indulgenze, e grazie ſpirituali, e temporali, quante Bolle Apoſtoliche, ſenza tralaſciarne alcuna, potranno darſi in avvenire alle loro Congregazioni, a' loro Conventi, e Capitoli, alle loro perſone, uomini, o donne, a' loro Monaſterj, Oſpedali, Caſe, ed altri luoghi, la Compagnia gli ha, o gli avrà *ipſo facto*, ſenz' altre conceſſioni particolari (1). E non ſolamente ella gli avrà come gli

(1) Omnia, & ſingula quaecumque, quotcumque, & qualiacumque ſint, etiam ſpeciali nota digna, privivilegia, immunitates, exemptiones, facultates, conceſſiones, indulta, indulgentias, peccatorum remiſſiones, & gratias, tam ſpirituales, quam temporares, Litteras Apoſtolicas.... hactenus per nos.... [&] predeceſſores, *quam Succeſſores noſtros*.... quibuſvis Ordinibus Fratrum, & Sororum mendicantium, quocumque nomine nuncupentur, illorumque Congregationibus, Conventibus, & Capitulis, ac *utriuſque ſexus* perſonis, ac illorum

gli altri Religiosi; ma gli possiederà in un *modo particolare* (1), il quale per conseguenza la pone al di sopra della concorrenza con essi; poichè ella ha in un *modo principale* quanto essi hanno, ed essi sono molto lontani dall'avere ciò, che ella ha. Non si può dunque lasciar di perdere in non essere Gesuità, e di acquistare essendolo, e questo è il fine, al quale questi Padri hanno voluto arrivare, con queste singolari concessioni, per tirare a se la gente, e far cadere tutti gli altri Corpi Religiosi.

Ma perchè questo sarebbe anche assai poco, i Gesuiti hanno oltre a ciò i privilegj generalmente *di tutti i luoghi secolari*, e di tutte le *persone secolari*, senza eccezione, e qualunque esse possano essere. Essi gli hanno da Gregorio XIII. il quale, per non farlo in due volte, ha accumulati in una Bolla del 1575. tutti i privilegj, che si possano immaginare, per ricolmarne i Gesuiti. Egli accorda loro „ tutti e ciaschedun privilegio, immunità, e-„ senzioni, facoltà presenti, e future, &c. I. di „ tutti i Frati, e Monache Mendicanti; II. di „ tutti gli altri Ordini Religiosi; III. di *tutte le* „ *Congregazioni*, *Comunità*, *Capitoli*, *Monasterj*, „ *Case*, *Chiese*, *Confraternità*, *Ospedali*, *luoghi* „ *pii*; e IV. generalmente *di tutte le persone tan-*„ *to Secolari*, *che Regolari* (2).

lorum Monasteriis, Domibus, Ecclesiis, Hospitalibus, & aliis locis, *concessa*, *& in posterum concedenda*..... eisdem Praeposito, ac Societati, & omnibus.... Domibus, ubique terrarum sitis.... *nunc*, *& in futurum* possint frui, &c. *Bull. de* 1571.

(1) Non solum ad illorum instar, sed pariformiter, & aeque principaliter.... *Idem*, *& Compend.* verb. *Communicatio gratiarum*, *n.* 2.

(2) Praepositus, & Societas omnibus, & singulis pri-

Con questa invenzione ammirabile i Gesuiti, quanto ai privilegj, *sono in una maniera principale*, Domenicani, Francescani di tutti gli Ordini, Minimi, Agostiniani, Carmelitani, &c. Benedettini, Cistercienſi, Certosini, Premostratenſi, Camaldolenſi, Cavalieri di Malta, &c. Canonici, Congregazioni, Ospedali, Confraternità, &c. In una parola, quanto si può concepire di *luoghi*, *di persone Secolari*, *e Regolari* (1).

Non

privilegiis, immunitatibus, exemptionibus, facultatibus, ... fratrum, & sororum mendicantium, aliarumque Religionum Ordinibus, Congregationibus, Conventibus, Capitulis, Monasteriis, Domibus, Ecclesiis, Confraternitatibus, Hospitalibus, & aliis locis piis, *ac personis*, *tam Saecularibus*, *quam Regularibus*, hactenus concessis, *ac in futurum* concedendis, uti, frui, potiri, gaudere, & exequi possint. *Litt. Apost.*

(1) Perciò nel loro Compendio i Gesuiti sono andati a scartabellare tutte le antiche scritture per appropriarsele. Conseguentemente essi vantano come *privilegj de' Nostri* quanto essi trovano tra i Domenicani, Francescani d' ogni specie, Minimi, Agostiniani, Carmelitani, ed altri Mendicanti: tra i Benedettini di tutti gli Stati d' Italia, di Spagna, &c. tra i Monaci di Cistello, Certosini, Premostratenſi, Celestini, Camaldolenſi, Monaci di S. Girolamo, Romiti; tra i Canonici di S. Salvatore, e di S. Giovanni Lateranense, Congregazione di S. Giustina di Padova, di S. Giorgio, Società della Carità di Roma; Ospedale di S. Spirito in Sassonia, Confraternità dell' Ospedale di S. Salvatore in S. Giovanni Lateranense; ed anche nell' Ordine di Malta, e nell'Ordine di S. Jacopo di Compostella, &c. Specialmente vi si trovano dell' Indulgenze di tutti i gradi, per esempio, di cavar un' anima dal Purgatorio con un *Pater*, o di ottenere la terza parte della remissione de' peccati.

Non ſolamente eſſi ſono tutto ciò, ma lo ſono in un modo irrevocabile, e ſotto la protezione di tutti gli anatemi. Gl'iſteſſi Papi, d'ora ſino alla fine de ſecoli, non hanno il diritto di toglierne loro alcuno, o ſe qualcheduno mai aveſſe la temerità di reciderne qualche porzione, *il Generale avrà la facoltà di ripigliarſela* ſubito, *e di tutto riſtabilire, come ſe il Papa*, non l'aveſſe toccata, e ciò *tante volte*, quante vi ſarà alcuno di queſti Papi temerarj (1).

I privilegj però, e i dritti delle Univerſità ſono quei, che i Geſuiti ſopra tutto hanno procurato d' uſurpare, con un piano formato ſin dalla loro naſcita di far paſſare tutte l' Univerſità, nella Compagnia, e di divenire, ſiccome oſſerva il Re di Portogallo, gli *arbitri dell'educazione della gioventù*, per ſtendere da per tutto la Monarchia del loro Generale.

Ma queſto piano diſtruttivo di tutti queſti Corpi non ſi poteva eſeguire ſenza contradizione. Quindi eſſi hanno avute delle conteſe con tutte l' Univerſità di quaſi tutti i Regni, ne' quali ſi ſono introdotti: con tutte quelle di Francia unite in una ſteſſa cauſa ſul principio dell' ultimo ſecolo, e con quaſi ciaſcheduna di eſſe in particolare: con quelle di Spagna verſo l' iſteſſo tempo; con quelle di Portogallo fin dalla loro naſcita; con quella di Praga in Boemia, e con quella di Lovanio. Eſſi ne hanno avute per lo ſpazio di quaſi due ſecoli, ſenza interruzione, con quella di Parigi. L'anno ſcorſo ne

(2) Decernentes.... nullo unquam tempore *per eos, aut Sedem predictam* revocari, aut limitari, vel *illis derogari poſſe*.... Et quoties revocari, alterari, vel derogari continget, *toties in priſtinum, & eum, in quo autem praemiſſa erant*, ſtatum reſtitutos... per Generalem.... eſſe, & fore. *Bolla del* 1571.

so ne avevano con quella di Avignone, cui finalmente è riuscito di reprimere le loro intraprese. Essi ne hanno attualmente con quelle di Cracovia, e di Zamoski in Polonia, le quali hanno scritto all'Università degli altri Stati, e specialmente a quella di Parigi, per dimandar loro il soccorso contro l'intraprese di questi Padri.

Queste intraprese non sono già un semplice effetto dell'umana fragilità, la quale fa, che i Corpi più rispettabili si corrompano col tempo, e degenerino dal loro primo fervore. Il primo fervore de' Gesuiti è stato d'impadronirsi di tutte l'Università, ed in ciò essi non hanno degenerato.

Questo è uno de' punti del loro Istituto. Le loro Costituzioni, ed una moltitudine di Bolle, che essi hanno ottenute, specialmente per riescirvi, non occultano il sistema distruttivo, che essi hanno formato.

Questo è ciò, che l'Università di Parigi ha rappresentato al Re nel 1724. con chiarezza, e con forza, cavando, sì dalle Costituzioni de' Gesuiti, che dalle Bolle, che essi hanno carpite, gl'istessi testi, che confermano questo progetto. Siccome questo scritto importante è già comparso sotto gli occhi del Pubblico, noi ci dispenseremo di rapportarne qui i testi. Oltrechè si trova ciò di già fatto recentissimamente nell'Istoria Generale. Tom. IV. Articolo IX. della seconda parte, num. 5.

Ivi si vedrà, che secondo le Costituzioni, ogni Collegio de' Gesuiti diventa Università, che ogni Prefetto di Studj appresso questi Padri è Collatore de' Gradi; che secondo le loro Bolle qualunque Università, ed anche qualsisia Potestà, la quale volesse opporvisi, perderebbe i suoi privilegj, ed i suoi diritti, e si vedrebbe citata da un Giudice estero, per essere scomunicata: che queste Università

Gesui-

Gesuitiche sono governate dispostícamente dal Generale, il quale solo ne ha l' amministrazione per lo spirituale, e temporale; che nel mentrechè vi si fa sottoscrivere ai loro Scolari un obbligo *d'osservare le Costituzioni, che saranno loro presentate*; (1) questi Padri si fanno scrupolo di far graduare i loro Studenti dalle Universita Regie, a motivo *de' giuramenti, che vi si prestano*: che i Sovrani, e li loro Magistrati non debbono ingerirsi nel governo di queste Universita, se non se *per eseguire la volontà del Rettore, o per proteggere i suoi raccomandati* (2); e se i Magistrati non lo fanno, *come conviene*, bisogna, che i *Sovrani vi provveggano* (3). Ma se i Gesuiti permettono all' autorità secolare quest' onore d' esequire i loro ordini, questa è una grazia, che loro fanno, della quale essi sanno bene per altre vie compensarsi (4).

(1) Questo è ciò, che portano espressamente l' istesse Costituzioni.

(2) Ad ea, quae ad bonum statum Universitatis propriè pertinent, *convenit* justitiae ordinariae .... ministros, circa punitionem Scholasticorum, *voluntatem Rectoris Universitatis sibi significatam exequi*: & generatim res studiorum favore suo, *praesertim cum a Rectore fuerint commendatae*, promovere. *Const. p. 4. c. 12. §. 3.*

(3) Ad bonum Universitatis .... pertineret, si Scholasticus aliquis.... ut etiam civitate, expelli conveniret, ut certiores facti justitiae ordinariae administratores, id *statim* exequerentur. Et ab hoc, & similia a principe, hujusmodi *facultatis* scriptum habere testimonium oportebit. Ut commendatio etiam Rectoris *in alicujus Scholastici favorem* momentum apud eosdem justitiae ministros haberet, ne Scholastici opprimerentur, oporteret. *Declar. Ibid. B.*

(4) Quoniam exemptio ab ordinariis Judicibus, Scholasticorum numerum illicere non potest, aliis praeroga-

VIII.

L'Istituto della Società è contrario al bene, ed alla pace dello Stato.

Nulla può essere più opposto al bene pubblico, quanto un Corpo d' uomini sparsi per tutti i Regni dell' Universo, i quali pretendono d' essere indipendenti dalle Potestà, ne' Domini delle quali essi dimorano; che sono padroni di farsi delle leggi, che essi possono mutare come vogliono, senza doverne render conto ad alcuno: che hanno posto per uno de' punti del loro Istituto, che le leggi, che essi faranno, non sieno mostrate agli esteri, nè meno a tutti coloro, che sono membri di questo Corpo, e che non sieno note se non se ad alcuni di essi; che hanno fabbricato il loro Istituto con tanto artifizio, che essi possono essere tutto ciò, che vogliono, e ciò, che loro conviene; che sembrano legarsi con voti perpetui, e solenni, come gli altri Religiosi; e nondimeno con una direzione d' intenzione, e colla clausola, *juxta Constitutiones*, rendono ad un tratto questi voti non perpetui, e non solenni; che secondo il sistema del loro Istituto hanno un mezzo occulto, in virtù del quale essi possono, o stendersi talmente, che racchiudano nel loro Corpo le persone d' ogni stato, e religione, conjugate, e non conjugate, portando il loro abito, o non portandolo; o pure talmente ristringersi, che colui, che oggi n' è membro nel senso più rigoroso, può cessare d' esserlo domani, se co-

rogativis, & privilegiis, ut id compensetur, curandum est. *Declar. Ibid. B.*

ſe così piace al capo di queſto Corpo; che poſſono contrattare, ed in fatti contrattano con ogni ſorta di perſone, di manierachè trovandoſi queſte perſone legate, il Corpo però non lo ſia: che, ſe così conviene loro, poſſono caſſare ciò, che ſarà ſtato fatto, e che nelle liti, che per ciò potrebbon naſcere, ſaranno gli unici giudici, rimanendo parti.

Or tali ſono i Geſuiti, e tali ſono, non ſolamente per una corruzione, la quale coll' andar del tempo ſi ſia inſenſibilmente inſinuata, lo che frequentemente accade agli ſtabilimenti più edificativi nel loro principio. I Geſuiti ſono tali per le loro Coſtituzioni. Queſto è ciò, che è ſtato dimoſtrato diffuſamente nella ſeconda parte dell' Iſtoria generale (1), riportando i teſti delle loro Coſtituzioni, e dei libri, che compongono il loro Iſtituto: Baſterà citarne qui alcuni tratti.

I. La 38. di quelle, che eſſi chiamano loro regole comuni, comanda loro eſpreſſamente „ (2) di „ non comunicare agli Eſteri, nè le Coſtituzioni, „ nè gli altri libri, e Scritti, *Scripta*, che con„ tengono l'Iſtituto, o i privilegj della Società.„

Nel corſo del proceſſo del P. la Valette i Geſuiti hanno voluto ſoſtenere, che avendo eglino ſteſſi preſentati i libri del loro Iſtituto, era falſo, che eſſi voleſſero naſcondergli. Ma è ſtato loro riſpoſto, che ciò non impediva, che queſti Libri, ſecondo la loro prima deſtinazione, non doveſſero reſta-

(1) Vedi ſpecialmente gli Articoli 3. 4. 5. 6. che ſono nel terzo volume, e l' Articolo II. nel quarto.

(2) Conſtitutiones, alioſve hujuſmodi Libros, aut *ſcripta*, quibus Societatis Inſtitutum, vel privilegia continentur, non niſi ex Superioris expreſſo conſenſu *Externis* communicet. *Vedi gli altri teſti citati nell'Iſtoria, Tom. 3. p. 313. e ſeguenti.*

restare occulti, senza poter essere comunicati agli Esteri.

II. Si sono già citate le Bolle de' Papi, che autorizzano la Società a cangiare, ed alterare le sue Costituzioni, approvandole sempre nella nuova forma, che esse prenderanno, senzachè la Santa Sede le abbia neppur vedute. Che uomini, o piuttosto quali mostri negli Stati politici è questo Corpo d'uomini, il quale non ha nulla di fisso nel suo Istituto, se non se la regola *invariabile* di seguire sempre la legge del suo attuale interesse, ed il privilegio singolare di poter presentare ciascheduno di questi cangiamenti, come approvato antecedentemente dalla Sede Apostolica, benchè la Sede Apostolica non ne abbia alcun conoscimento! Quali uomini in uno Stato, contro i quali lo Stato non può prendere veruna precauzione certa, e che possono eluderle tutte, sostituendo domani un nuovo Istituto a quello, contro il quale si saranno prese oggi le cautele! Quali uomini sono costoro, i quali sono padroni di presentare alternativamente il sì, ed il no per loro regola; i quali a guisa di Protei, possono cangiare di forme, e di leggi, secondo il loro genio; i quali, piegandosi alla sola suprema legge de' loro interessi, possono formarsi un Istituto singolare in *un luogo*, e per *un tempo*, nel mentre che essi ne avranno un altro totalmente contrario in altri luoghi, e per altri tempi! Una Società di questa stupenda natura, non è ella irreconciliabile col buon' ordine dello stato, onde la sicurezza dipende dalla stabilità delle Leggi, e dalla posizione invariabile de' differenti Corpi, che lo compongono? Ella non è capace, che di turbarne l'armonia, di distruggerne la pace, e di cagionarvi, o presto, o tardi, un rovesciamento generale. Ella non deve dunque esser ricevuta in uno stato politico.

III.

III. In un Ordine Religioso ciò, che vi è di più sagro, di meno variabile, che più costituisca l'Istituto, e che ne faccia come il fondamento, sono i voti, che legano le membra all'Ordine, e l'Ordine alle membra, che separano dal mondo quei, che vi sono, e fissano il loro stato in un modo invariabile.

Tra i Gesuiti si moltiplicano in infinito i voti di povertà, di castità, e di ubbidienza. Oltre i voti, che fa ciaschedun Gesuita, a proporzione che egli entra in qualcheduna delle classi, a cui è destinato, di Scolare, di Coadiutore, di Professo, &c. sovente si fanno fare ai Novizj nel corso del loro Noviziato. Le Costituzioni racchiudono su questo punto le cose più strane, e che mostrano, che i Fondatori di questo Istituto hanno avuto per iscopo di far illusione a Dio, ed agli uomini. La moltitudine de' testi, che bisognerebbe qui rapportare, renderebbe questo Scritto più lungo che non conviene. Questa fatica è già fatta diffusamente nella Seconda Parte dell'Istoria generale (1). Ci contenteremo di riportar quì il ristretto, che è stato fatto di ciò, che è stato provato in particolare.

E dopo tutto ciò bisognerà domandare ciò, che debba pensare ogni stato politico di questo incomprensibile Istituto? Istituto, in cui tutto è in aria per quel, che concerne lo Stato, la persona, la fortuna de' Cittadini, e che non ha di fisso se non se la facilità di appropriarsi i beni delle famiglie.

Istituto, che prende i primi momenti d' una gioventù poco riflessiva, per farle prendere obbli-

ghi

(1) Articolo 6. che contiene il fine del terzo volume, ed il principio del quarto.

ghi eterni verso di lui; per farle un merito di disfarsi a' di lui pro de' suoi beni; per legarla con voti; e che si burla a suo piacere delle vittime sagrificate, sostenendo, che se elle sono legate, lui però non lo è:

Istituto, che ingannando la fede pubblica, e la sicurezza delle famiglie, con i voti simili a quei di tutti gli altri Ordini Religiosi, altro non pretende, che far de' ricchi, capaci di possedere, e di succedere, malgrado il voto di povertà; de' Cittadini pronti a ritornare al secolo, malgrado il loro voto di Religione; degli uomini liberi, che potranno un giorno ammogliarsi, malgrado il loro voto di castità; e rovesciare le donazioni, le divisioni, e tutti i contratti della loro famiglia, malgrado la loro rinunzia a tutte le cose.

Istituto, che non ha altre mire in questi prestigj, che di arricchirsi, col mezzo di questi preteſi poveri, poveri realmente per loro stessi, e che non sono ricchi, se non per lui; e che estendere il suo Dominio, le sue conquiste, e le sue ricchezze, col mezzo di questi espulsi; che ha meno per oggetto di sgravarsi sullo Stato de' suoi cattivi sudditi, o poco atti ai Misterj della sua Monarchia, che di fare i fatti suoi, o di governare tutto sotto il nome di questi Gesuiti di fuori.

Indefinibile Società, che tiene il rimanente degli uomini in una perpetua illusione; e che, sparsa da per tutto, non presenta nelle sue leggi, ne' suoi voti, nella sua Dottrina, nelle sue membra, ed in tutto il suo essere, se non se incertezze, e instabilità. Avendo oggi delle regole, e domani potendole avere contrarie; sostenendo alternativamente il sì, e il no, col suo comodo sistema della probabilità, e potendo mutar Dottrina secondo i tempi, i luoghi, e gl'interessi; formando dei veri

Reli-

Religioſi, e veriſſimi mendicanti, quando ſi tratta di aver i privilegj de' mendicanti; e non formandone più, quando ſi tratta di poſſedere, e di ſuccedere: avendo voti aſſoluti, quando ſi tratta di legare gli altri a' proprj intereſſi; e non avendogli ſe non ſe condizionati, quando l' intereſſe richiede, che queſti legami ſieno interrotti; facendo ſignificare a' ſuoi voti, ora che la povertà non impediſce di poſſedere, ora che eſſi obbligano a non poſſedere più, ma che non tolgono il dritto, ſe ella così vuole, di poſſedere di nuovo.

Tutto è un abiſſo in queſt' Iſtituto. Il Superiore, che dirige i voti, gli riceve egli, o no? Queſti voti ſono ſolenni, o non lo ſono? Si è Religioſo dopo avergli fatti, o no? ſi è per ſempre, o ſi può laſciar di eſſerlo? Sotto queſt'abito di Geſuita ſi è egli indifferente, Scolare ſemplice, o Scolare approvato; Coadjutore formato, o non formato; ſpirituale, o temporale; Profeſſo di quattro voti, o di tre voti? Coſa ſtrana! Io non ſo ancora, ſe domani colui, che io veggo oggi Geſuita, e che ſento proferire i tre voti ſoſtanziali di Religione, ſarà nel ſecolo ſenza legami, e ſenza voti; nel mentrechè all' incontro in mezzo al ſecolo, io non ſono mai ſicuro, ſotto l' abito del mondo, in un uomo ammogliato, di non vedere un Geſuita.

IV. I Geſuiti nella difeſa del P. de la Valette, tanto nelle Arringhe, che nelle Memorie fatte per eſſi, hanno fatto una gran pompa della povertà, alla quale le loro Coſtituzioni condannano le Caſe Profeſſe. Ella è tale, che „ nè i Profeſſi, „ nè le loro Miſſioni poſſono giammai applicar„ ſi nulla dell' entrate de' Collegj, e delle Caſe „ di provazione, le quali ſole poſſono poſſede„ re dei beni, e dell' entrate. L' iſteſſo Ge-

„ nera-

„ nerale non può diſpenſare da queſta legge (1). „ È pure queſti Padri adunati nella loro Congregazione generale del 1661. hanno deciſo, che ſe una Caſa Profeſſa fa qualche fabbrica „ ſi poſſono ob„ bligar i Collegj a pagarle una penſione annua „ per tutto il tempo che durerà la fabbrica, quan„ do anche duraſſe quarant' anni, e più (2). „ Queſta è una nuova prova di ciò, che è ſtato rinfacciato ai Geſuiti dagli Avvocati contrarj, cioè, che il loro Iſtituto è pieno di contraddizioni, fatte a bella poſta per mettergli alla larga, acciocchè eſſi poſſano fare ciò, che all' occorrenze tornerà loro più a conto.

In queſto punto ci arriva la notizia, che il prudente, ed accorto Senato di Venezia finiſce di far un Decreto, così funeſto alla Società, quanto lo è ſtato quello del Parlamento di Parigi degli 8. Maggio ultimo. I Geſuiti avevano fatta fare alla Caſa Profeſſa una ſoſtituzione, che ſi fa aſcendere alla ſomma 120000. lire. Per diverſe morti la ſoſtituzione in loro favore è ſtata aperta. I Geſuiti hanno voluto raccorre i beni. Ma le Parti intereſſate (*gli Eredi Lazari*) hanno preteſo, (e *provato*) che le Caſe Profeſſe ſono incapaci di raccorre veruna ſucceſſione, non potendo poſſedere nulla. Dopo i proceſſi i più ſtrepitoſi, i Geſuiti hanno finalmente perduta la lite. Queſto è quanto ne ſappiamo fin' ora.

V. Sul

(1) Vedi i teſti delle Coſtituzioni nell' Iſtoria generale, Tom. 3. p. 428.

(2) Undecima Congreg. gener. Decr. 20. Collegia poſſunt gravari ad ſolvendam annuam penſionem domui Profeſſae, durante fabbrica, etiamſi quadraginta & amplius annos duraret.

V. Sul fine delle Costituzioni si trova un voto assai strano, che ogni Gesuita fa dopo la Professione. Egli con questo voto promette, che anche in caso, che egli sia costretto ad accettare un Vescovado, e senza dubbio anche quello di Roma, il Gesuita Vescovo, o Papa, conserverà sempre *una tale dipendenza dal Generale della Compagnia, che egli non ricuserà mai i suoi consigli, o quei del Gesuita, che il Generale si sarà degnato di dargli per fare le sue veci*. Bisogna di più promettere, che egli *ubbidirà* docilmente *a questi consigli*. E' ben vero, che si aggiunge nel voto, *se io giudico ciò, che egli mi consiglierà, preferibile a' miei proprj pensieri*. Ma vi cice altresì: *il tutto inteso secondo le Costituzioni, e Dichiarazioni della Compagnia* (1). Lo che vuol dire, che il Vescovo, o il Papa *rinunzierà al suo proprio giudizio* (2), e crederà sempre, che i sentimenti del Gene-

(1) Insuper promitto .... si ...., hac ratione in praesidem alicujus Ecclesiae promovear, pro cura, quam de animae mea salute, ac recta muneris mihi impositi administratione gerere debeo, me *eo loco ac numero habiturum Praepositum Societatis Generalem, ut nunquam consilium audire detrectem*, quod vel ipse per se, vel *quivis alius de Societate, quem ad id ipse sibi substituerit*, dare mihi *dignabitur*. Consiliis vero hujusmodi ita me *pariturum semper* esse promitto, si ea meliora esse, quam quae mihi in mentem venerint, judicabo. *Omnia intelligendo juxta Societatis Jesu constitutiones, & declarationes*. Tali die.... *Constit. ad finem 2. partis*.

(2) Superiorem loco Christi agnoscentes .... & veram abnegationem propriae voluntatis, & judicij habere; voluntatem, ac judicium suum cum eo, quod Superior vult, & sentit, omnino conformantes, proposita sibi voluntate, ac judicio Superioris, pro regula suae voluntatis, & judicii. *Const. 3. par. cap. 1. §. 23.*

Generale, o di quello, che lo rappresenta, sieno migliori de' suoi. „ Non è però, aggiungono le „ Costituzioni, che colui, che diviene Vescovo, „ abbia ancora per Superiore un Gesuita. Ma „ questa è solamente una necessità, che egli vuole imporre a se stesso, per ubbidire più sicuramente a Dio, avendo appresso di se qualcheduno, il quale gli proponga con libertà ciò, „ che sarà più proprio per procurare la sua gloria (1). „ Egli è visibile, malgrado tutti questi circuiti di parole, che secondo l' Istituto, il Generale deve dominare al Vescovo, o al Papa, come gli dominava da Gesuiti: o più tosto, che egli deve essere il vero Vescovo, e il vero Papa, sotto il nome di Gesuita.

IX.

L' Istituto della Compagnia de' Gesuiti rompe i legami dell' Umana Società.

La fermezza de' contratti è il legame essenziale d' ogni Società. Ma era necessario alle gran mire della Compagnia de' Gesuiti, che l' obbligo non fosse scambievole, e che gli altri essendo legati da' contratti, ella non lo fosse. Per riuscire in questo vasto piano; bisognava, che ella potesse burlarsi, secondo i suoi interessi, de' suoi obblighi,

(1) Non quod habeat, qui Praelatus est, aliquem de Societate Superioris loco; sed quod sponte in Dei conspectu vult ad id faciendum obligari, quod .... melius esse intellexit, quodque placeat esse aliquem, qui sibi cum charitate, & libertate Christiana .... id proponat. *Constit. par.* 10. §. 6.

ghi, come di quei degli altri. Queſta è altresì la libertà, che il ſuo Iſtituto le aſſicura.

I. Niuno, fuori del Generale, deve conoſcere de i contratti, nè de i delitti, tanto della Società in comune, che d'un Geſuita in particolare. Il Generale ha inoltre il dritto di avocare a ſe da tutte le parti del mondo qualunque lite, che inſorga ſu queſti contratti, e di giudicarla ſovranamente (1).

II. Egli neppure è legato in queſti giudizj dalle Coſtituzioni della Società, sì perchè egli può, ſecondo queſte iſteſſe Coſtituzioni, ſoſpenderne a ſuo genio le diverſe diſpoſizioni, a titolo di diſpenſe; sì perchè egli può cangiarle, diſtruggerle, e riformarle, ſecondo i luoghi, i tempi, o gl'intereſſi, e riveſtirle con queſto ſolo di tutta l'autorità della Sede Apoſtolica.

III. L'Iſtituto della Società decidendo naturalmente della natura, o della validità degli Atti, e de' Contratti, che ella paſſa con gli altri uomini; biſogna neceſſariamente, che ſe l'Iſtituto è variabile, gli Atti, ed i Contratti altresì lo ſieno, e che poſſano, ſiccome l'Iſtituto, variare ſecondo i luoghi, i tempi, e gl'intereſſi.

IV. Perciò i Geſuiti non contrattano giammai ſe non *ſecondo il coſtume, ed i privilegj della Società*. La direzione d'intenzione è altresì quella, che ſull'articolo di Atti, e di Contratti, ſiccome ſu quello de' voti, e de' privilegj, ſignifica, che la Società non è obbligata, ſe non ſe per quanto tempo ella vorrà.

(1) Lite deſuper habita.... citare .... ſimpliciter, & abſque figura judicii cognoſcere, judicare, definire, & penitus terminare, libere, & licite valeat. *Bull. an.* 1582.

V. Sul dubbio inſorto nel 1575. nella terza Congregazione, cioè, ſe ſi doveſſe conſervare la formola de' contratti, la quale pareva far naſcere molte difficoltà in alcuni luoghi, il Generale Acquaviva definì (1) nel 1581. che *i contratti ſi dovevano celebrare ſecondo il coſtume, ed i privilegj della Società*. Si vuole ſapere quali ſieno queſti coſtumi, e queſti privilegj de' Geſuiti in materia de' contratti? Pendente il proceſſo giudicato nel Parlamento nel meſe di Maggio ultimo, ſi convenne dall' una, e dall'altra parte, che tra i Geſuiti, per aſſicurare la validità d'un Atto, o d' un Contratto, a nulla ſerviva l' eſigere le deliberazioni capitolari, nè il conſenſo de' Collegj, o delle Caſe. Queſto è buono per gli altri Ordini, i quali vogliono, che ſi contratti con eſſi con ogni ſicurezza. Ma per i Geſuiti, che al contrario hanno in animo di non legarſi giammai, gli Atti, ed i Contratti non ſi fanno giammai per Adunanze, nè dopo le deliberazioni. Il loro *Generale ſolo è quello, che ha l' autorità di agire, e di contrattare, tanto, per quel, che riguarda i Collegj, che per le Caſe* (2), o per qualunque altra coſa, ſenza veruna eccezione. Tutti gli Atti, Contratti, Obblighi fatti da' Geſuiti, ſenza ſpeciale facoltà del Generale, e ſenza ſuo ordine eſpreſſo, ſono aſſolutamente nulli, e non obbligano, nè la Compagnia in comune, nè i Geſuiti in particolare. Tal' è la legge dell' Iſtituto.

Dopo

(1) Vedi il teſto dell' Ordinazione d' Acquaviva nel 4. Vol. dell' Iſtoria generale, pag. 235.

(2) Penes Generalem omnis facultas agendi *quoſvis* contractus.... tam Domorum, quam Collegiorum. *Conſtit. p. 9. c. 3. §. Et.*

Dopo di ciò non occorre ſtupirſi nel vedere i Geſuiti di Francia imbarazzarſi così poco delle negative, e delle ritrattazioni fatte da loro ſteſſi, o da' loro Superiori. Queſti Atti ſono nulli per queſto ſolo, che il Generale non aveva data la ſua facoltà per fargli, o non gli ha ratificati dopo fatti.

VI. Mi ſi dirà ſenza dubbio, che almeno il Generale potrà dare le ſue facoltà, e che ſarà facile al tempo dell' Atto, o del Contratto, di farſele preſentare.

Ma le Coſtituzioni ci fanno ſapere, che nè pure allora ſe ne potrà avere ſicurezza: poichè vi è tra' Geſuiti, per rapporto a queſte facoltà, una pratica, la quale è della maggiore utilità per gabbare la gente. Queſta è di moſtrare delle facoltà, che non ſuſſiſtono, e di preſentare delle Commiſſioni ben'autenticate, diſtrutte da altri Atti ſegreti.

„ Benchè il Generale, dicono le Dichiarazio-„ ni, dia a' Superiori interni le più ample facol-„ tà nelle Patenti oſtenſibili, che egli loro invia, „ a fine d' iſpirare ai loro ſudditi maggior vene-„ razione, e docilità per eſſi; nondimeno *con al-„ tre lettere ſegrete, egli può riſtringerle, e limi-„ tarle* (1). „ Sicchè ſulla fede della lettera oſtenſibile, uno crederà di fare un Atto valido; ed il Generale colla ſua lettera ſegreta potrà, quando gli piaccia, ridurre l'Atto, o il Contratto in nulla.

(1) Quamvis Generalis in Patentibus litteris ad Praepoſitos particulares miſſis, *ampliſſimam eis facultatem impertiat*, quo magis ſubditi eos venerentur, & humiliores, ac ſubmiſſiores ſe exhibeant, nihilominus tamen, per ſecretas litteras haec poteſtas contrahi, prout convenire videbitur, & limitari poteſt. *Declar. in Conſt. p. 2. c. 1. B.*

VII. Ma fupponghiamo una facoltà ben reale, ſenza contro lettere, e ſenza finzioni, ed anche una facoltà per un caſo particolare: nulla con tutto ciò ſi avanza; l'Iſtituto vi provvede ancora: „ Benchè il Generale, dicono le Coſtituzioni, „ comunichi le ſue facoltà ai Superiori inferiori, „ egli nondimeno è padrone di approvare, o di „ caſſare, ſecondochè gli piaccia, tutto ciò, che „ eſſi avranno fatto in conſeguenza di queſte fa„ coltà (1). „ Sicchè con tutta la facoltà non fittizia, non ſi ha nulla: potendo l'Atto, o il Contratto divenir nullo, a genio del Generale, e queſto Generale riſiede in Roma.

VIII. Dirà taluno, che ſe al Generale gli viene in teſta di caſſar tutto, ſenza imbarazzarſi delle facoltà, che egli avrà date, ſe ne chiederà giuſtizia.

Si potrebbe ſenza dubbio riguardo a tutti gli altri Corpi. Ma per i Geſuiti, il loro Iſtituto vi pone buon'ordine. Poichè, oltrechè il Generale riſiede in Roma, e che non è permeſſo appellarſi da' ſuoi giudizj, nè pure al Tribunale del Papa (2), s'è pur veduto, che il Generale iſteſſo ha il diritto di citare innanzi a ſe coloro, che non ſaranno contenti di queſto modo di fare, e di giudicargli ſovranamente ſenza forma di proceſſo. Onde per legge dell'Iſtituto, egli è il ſolo Giudice

(1) Quamvis aliis inferioribus Praepoſitis... ſuam facultatem communicet, poterit tamen approbare, reſcindere, quod illi fecerint, & in omnibus quod ei videbitur conſtituere. *Ibid.* §. 20.

(2) Omnem habet autoritatem in Societate. *Conſt. Id.* §. 1. Nulli de Societate ab Inſtitutis, Ordinationibus, & mandatis.... Praepoſiti Generalis.... etiam ad Summum Pontificem.... niſi de ſpeciali Summi Pontificis licentia, appellare licet. *Compend.* verb. *Appellatio*.

dice nella ſua propria cauſa; e la ſorte degli Atti, e de' Contratti dipenderà dalla ſua ſola volontà.

IX. Mi ſi riſponderà, che almeno quando il Generale avrà ratificato l' Atto, o il Contratto, eſſi diverranno inviolabili. Niente affatto. Poichè quand' anche il Generale gli aveſſe eſeguiti: egli non per ciò ſarebbe legato di vantaggio. Il Contratto, o l' Atto, non ſaranno più ſicuri, ſe l' utilità della Compagnia richiederà, che queſto legame ceſſi, e che l' Atto, ed il Contratto ſieno diſtrutti. Non v' è Atto più ſagro, che i Teſtamenti, nè contratto di ſua natura più inviolabile, che la ſommiſſione d' eſeguire l' ultime volontà de' Benefattori: ora, dice altresì l' Iſtituto, il Generale „ può mutare la deſtinazione de' legati, fatti ai „ Collegj, o alle Caſe, ed applicargli ad un uſo „ neceſſario, diverſo da quello, per il quale ſo„ no ſtati donati. Egli può altresì per le urgenti „ neceſſità, o anche per le ſemplici utilità evi„ denti, vendere, alienare, cangiare i beni dati, „ *ſenza metterſi in pena delle ultime volontà de'* „ *Teſtatori*. E non ſolamente il Generale lo può; „ ma può ancora dare la ſteſſa facoltà a tutti i „ Superiori ſubalterni (1). „

Egli è vero, che, ſecondo l' Iſtituto, biſogna uſare prudentemente di queſta pratica delicata, e guardarſi bene ſopra tutto, che quei, che ſono incaricati di pagare queſti legati, non vengano

(1) Poſſunt omnes noſtri Praepoſiti.... *commutare ex uno uſu ad alium neceſſarium*, legata, quae relinquuntur noſtris Collegiis, aut Domibus, *dummodo id fiat ſine ſcandalo eorum, ad quos ſolutio talium legatorum pertinet*. Hanc facultatem ſibi reſervat Generalis. *Compend.* verb. *Commutatio*.

gano a saperlo; acciocchè, *vestandone scandalezzati*, non lasciano di pagargli. Ma questo inconveniente messo da parte, e se il segreto è ben custodito, la sorte dell'atto, o del contratto si lascia alla discrezione del Generale, o come dice l'Istituto, *alla sua prudenza, egli non ha da consultare se non la sua coscienza* (1).

Ma questo non è altro che un saggio. Quanti altri punti contrarj al bene dello Stato non presenta egli l'Istituto de' Gesuiti? Quei voti indefinibili, per esempio, de' quali abbiamo già detta qualche cosa, che non legano, se non quanto piace al Generale; che obbligano i particolari, senza obbligare la Società; che non hanno nè pure stabilità e durata per i particolari, se non quanta vuole la Società, che essi ne abbiano; che accordano inoltre la potestà di possedere, e di acquistare, col voto di povertà; il dritto di ritornare al secolo, colla rinunzia solenne al mondo; la facilità di spogliare i Cittadini de' loro beni, per arricchirne la Società, colla professione Religiosa; che finalmente tengono le famiglie sospese, per la lunga durata del tempo della loro stabilità, e che non formano che uomini amfibj; de' quali lo Stato non è giammai sicuro d'essersi sgravato: quel dritto tanto pernicioso di poter rimandare i sudditi, e di ripigliarli: di rimandargli poveri, per ripigliargli ricchi; di rimandargli qualche volta sotto la condizione di ritornare, quando saranno ricchi; di rimandargli anche senza delitto, e senz'

altra

(1) Possunt pro emergentibus, & evidentibus *utilitatibus* vendere, alienare, ac permutare quaelibet bona .... *Non obstantibus ultimis Testatorum voluntatibus*.... sed *Generalis prudentia requiritur, & conscientia oneratur. Idem.* verb. *Alienatio.* §. 5.

altra vera cagione, che l' intereſſe momentaneo della Compagnia: quei mezzi con tanta ſcaltrezza preparati per acquiſtare ricchezze immenſe per i Collegj; colla ſoſpenſione degli ultimi voti, con quelle Miſſioni, che formano altrettanti contatori di commercio in tutte le parti dell' uno, e dell' altro mondo: quella prodigioſa eſtenſione del Corpo della Società colla moltiplicità delle ſue Claſſi, colla diverſità delle condizioni in quei, che ella annovera tralle ſue membra, colla libertà di poter eſſere Geſuita ſotto qualunque abito, in tutti gli Stati della vita civile, anche nel conjugale, e forſe in tutte le Religioni: quella Dottrina ſempre diſpoſta ad accomodarſi ai tempi, ed agl' intereſſi attuali della Società: quella morale sì atta a conciliarſi tutti i cuori pervertiti, ad intimorire, e rovinare tutti gli uomini da bene, a roveſciare le leggi, i Corpi, i Regni, ed i Re, quando eſſi diverranno oſtacoli alle mire dell' ambizioſa Compagnia: quell' arte sì ſoſtenuta di parere di cedere volentieri ai tempi avverſi, colle negative, ritrattazioni, o dichiarazioni, e di tornare ſempre a burlarſi delle promeſſe, e de' giuramenti, quando la criſe è diſſipata: quelle maſſime dell' Iſtituto, che rendono inutili, e vacillanti tutti queſti giuramenti, facendo dipendere la loro validità dalla ratificazione d' un Generale Romano, il quale giammai non gli ratificherà: le precauzioni di queſt' Iſtituto contro ogni riforma poſſibile: che voleſſero fare i Re, i Veſcovi, e gl'iſteſſi Papi, con quel dritto incredibile, che eſſo dà al Generale di burlarſi di queſte riforme, di diſtruggere, e di riſtabilire l' Iſtituto a ſuo genio, e ſotto qualunque data egli vorrà, &c. Stupendo Iſtituto, che in queſta guiſa pone ſe ſteſſo fuor di ſtato di riforma; e che preſentando da tutte le

bande i vizj più pernicioſi agli Stati, annunzia loro colla ſua propria Coſtituzione, che egli è ſuperiore a tutte le loro riforme; e che continuerà a ſuſſiſtere con tutti i ſuoi vizj, malgrado tutte le loro modificazioni, fin tanto che eſſi non l'avranno radicalmente diſtrutto.

Stato de' Geſuiti in Francia.

I Geſuiti entrarono per la prima volta in Francia nel 1545. Ma ſoltanto nel 1550. ottennero dal Re Arrigo II. Lettere Patenti, che permettevano loro di fabbricare un Collegio in Parigi, *e non nell' altre Città del Regno*. Le Genti del Re ſi oppoſero perchè queſte Lettere non foſſero regiſtrate, e chieſero, che foſſero fatte al Re delle Rimoſtranze, per ſupplicarlo a ritirare le ſue Lettere Patenti. Malgrado le Lettere di Comando: eſſi perſiſtettero nelle loro Concluſioni: e queſte ultime Lettere altro non ottennero dal Parlamento, ſe non che due Arreſti, l'uno degli 8. Febbrajo 1552. l altro de' 3. Agoſto 1554. che ordinavano, che le Bolle di approvazione dell' Iſtituto de' Geſuiti foſſero comunicate al Veſcovo di Parigi, ed alla Facoltà di Teologia. Si è già veduto di ſopra il giudizio, che formarono di queſte Bolle, la Facoltà, ed il Prelato.

Sul loro ſentimento, il Parlamento, adunate le Camere, dichiarò, che *non poteva, nè doveva paſſar oltre la recezione, e l' autorizzazione* de' Geſuiti.

Eſſendo ſalito al Trono Franceſco II. nel 1559. in età di anni 16. fu governato da Caterina de' Medici; la quale era governata altresì da' Duchi di Guiſa, la potenza de' quali, divenuta poſcia sì formi-

formidabile, principiava a formarsi. Avendo questi senza dubbio conosciute fin d'allora ne' Gesuiti delle disposizioni proprie per servirgli utilmente nell'esecuzione del progetto della Lega, impiegarono a prò di questi Padri il loro credito presso la Regina Madre, e ne ottennero per tre volte delle Lettere Patenti, li 12. Febbrajo 1559. li 25. Aprile, e li 31. Ottobre 1560. con ordini i più pressanti al Parlamento di registrarle. Il motivo, che ella ne adduceva, era, che i Gesuiti si contentavano di non essere ricevuti „ se non che „ coll'obbligo, che i loro Privilegj, e le loro Co„ stituzioni non sarebbono in modo alcuno contra„ rie alle Leggi del Re, e del Regno, nè alla „ Chiesa Gallicana .... nè contro i diritti Vesco„ vili, e Parrocchiali, nè contro i Capitoli delle „ Chiese Cattedrali, o Collegiate. „ Questi Padri reiterarono questa Dichiarazione al Parlamento, il quale ne diede loro Atto con un Arresto de' 18. Novembre 1560.

Le Genti del Re allora dichiararono, che essi non impedivano, che le dette Lettere fossero registrate, *atteſa la dichiarazione fatta da' Sacerdoti, e dagli Scolari del detto Ordine: salvo sempre il dritto, qualora in avvenire essi fossero trovati perniciosi, o pregiudiciali ai dritti del Re, ed a' privilegj Ecclesiastici, di chiedere, che vi si provvegga*. Ciò però non ostante l'Arresto, che fu dato in sequela di queste Conclusioni il dì 22. Febbrajo 1560. (l'anno incominciava ancora a Pasqua) portava solamente, che „ i Gesuiti, sull'approvazio„ ne del loro Ordine, ricorressero al Concilio Ge„ nerale, o all'Adunanza prossima, che si terreb„ be della Chiesa (Gallicana). „

Quest'Adunanza fu tenuta a Poissy nel 1561. alla quale presiederono il Cardinale di Tournon, e il

e il Cardinale di Lorena, ambidue protettori dichiarati de' Geſuiti. Con tutto ciò eſſi non poterono determinare l' Adunanza al ſentimento di ammetter i Geſuiti, ſe non che colle condizioni ſeguenti: „ I. Che eſſi ſarebbono ricevuti in forma „ di Società, e di Collegio, e non come Religio„ ne nuovamente iſtituita. II. Sotto un altro no„ me che quello di *Compagnia di Gesù*, o di *Ge„ ſuiti*. III. Che il Veſcovo dioceſano avrebbe „ *tutta la ſoprintendenza, giuriſdizione, e corre„ zione* ſulla loro Compagnia, o Collegio. IV. Che „ eſſi non intraprenderebbono, nè farebbono coſa „ veruna, sì nello ſpirituale, che nel temporale, „ in pregiudizio de' Veſcovi, Curati, delle Paroc„ chie, delle Univerſità, e dell' altre Religioni. „ V. Che eſſi ſi uniformerebbono al *diritto antico*, „ rinunziando antecedentemente, ed eſpreſſamente „ a tutti i privilegj contenuti nelle loro Bolle, „ che contrarj foſſero alle condizioni precedenti, „ *altrimente ciò non facendo, o ſe per l' avvenire „ eſſi ne ottenеſſero degli altri, le preſenti foſſero „ nulle, e di niun effetto, e vigore.* „

Queſta riſoluzione, fatta a' 15. Settembre 1561. fu confermata dalla Gran Camera ſola a' 13. Febbrajo ſeguente, quantunque tutto ciò che eraſi fatto fino allora, ſul ſoggetto dell' ammiſſione de' Geſuiti, foſſe paſſato nelle Camere adunate. Queſt' ultimo Arreſto, il quale fu dato ſull' Iſtanza, e ſenza udire le Parti intereſſate, quali ſono i Corpi della Città, l' Univerſità, le Comunità, gli Oſpedali, &c. Portava, che la Compagnia ſarebbe ricevuta *in forma di Società, e di Collegio ſolamente, ſotto gli obblighi, e condizioni* contenute, sì nell' Atto di Poiſſy, che nella dichiarazione data da queſti Padri a' 18. Novembre 1560. le Concluſioni delle Genti del Re portavano, che queſti

Padri

Padri ſarebbono ricevuti *quanto al preſente, riſerbandoſi il dritto di rigettargli, ſe, e qualora in appreſſo eſſi foſſero ſcoperti eſſere nocivi, o pregiudiciali, al bene, ed allo Stato del Regno*. Tal' è il titolo della recezione de' Geſuiti in Francia, al quale non è ſtato giammai dato alcun conſenſo formale dal Generale de' Geſuiti, che in oggi è il ſolo, che coſti eſſere capace di contrattare per la ſua Compagnia.

Nel 1564. i Geſuiti avendo voluto introdurſi nell' Univerſità di Parigi, e nel 1594. eſſendo ſtato dimoſtrato aver eſſi indotto l'infame Barriere ad attentare alla vita di Arrigo IV. l'Univerſità preſentò un' iſtanza al Parlamento, in cui ella dimandava, che *queſta ſetta foſſe intieramente ſterminata, non ſolo dalla detta Univerſità, ma ancora da tutto il Regno*. Una, e due volte la cauſa fu appuntata; non ſenza reſiſtenza di molti Magiſtrati, de' più ragguardevoli, i quali dicevano, che *laſciare un tal Proceſſo indeciſo, era laſciare la vita del Re nell'incertezza*. Le cauſe pendenti nel Parlamento trall' Univerſità, e i Geſuiti, furono avocate al Regio Conſiglio: ma queſte erano quelle ſolamente, che riguardavano l' apertura delle Claſſi de' Geſuiti: onde per lo meno l' iſtanza del 1554. rimaneva ſempre nel Parlamento. Inoltre, ſopra un'iſtanza dell'Univerſità del 1. Luglio 1631. Luigi XIII. rivocò tutte queſte avocazioni, e riſtabilì l'Univerſità nel dritto di avere tutte le ſue cauſe commeſſe al Parlamento, che le era ſtato accordato con un Ordine emanato in Chinon a' 27. Marzo 1445. e renduto per un Arreſto del Conſiglio del dì 19. Novembre 1612.

Siccome nel Proceſſo, che fu fatto a Giovanni Chatel per aver aſſaſſinato Arrigo IV. fu provato, che i Geſuiti avevano inſegnato a queſto ſcelera-

lerato, che *era cosa lodevole l'uccider il Re*; fu loro ordinato con un Arresto de' 29. Dicembre 1594. d'evacuare la Città di Parigi, e tutte le Città della loro residenza, come *corruttori della gioventù, perturbatori della pubblica quiete, nemici del Re, e dello Stato*. Il Re fece far un Editto in data de' 21. Gennajo 1595. (il quale è stato poco fa dato al Pubblico) indrizzato a tutti gli altri Parlamenti, il quale ingiungeva parimente ai Gesuiti della loro giurisdizione di uscire dal Regno.

Il Monarca vivamente sollecitato dal Papa, agitato continuamente dai sospetti, che gli cagionavano le sorde minacce de' Gesuiti contro la sua vita, e contro la sua Corona, siccome egli scriveva al Duca di Sully, si determinò a richiamare i Gesuiti con sue Lettere Patenti del mese di Settembre 1603. Egli si lusingava di guadagnargli a forza di benefizj: ma le deposizioni del Capitano Lagarde, e della Damigella di Coman (1) non lasciano luogo di dubitare, che questi Padri non abbiano contribuito più di ogni altro a far perire questo gran Prencipe per mano dell'esecrando Ravillac. Le Città di Lione, Dijon, e la Fleche, erano le sole in tutta la giurisdizione del Parlamento, in cui l'Editto permetteva loro di ristabilirsi: e per l'altre giurisdizioni, accordava loro solamente di restare in quei luoghi, d'onde non erano ancora partiti. E nè pure ciò era loro accordato, che sotto alcune condizioni, che i Gesuiti dovevano eseguire, *sotto pena di decadere dal contenuto in quella grazia particolare*. Il Parlamento fece delle Rimostranze, ed impiegò tutti i mezzi possi-

(1) Vedi il Libro intitolato. *I Gesuiti rei di lesa Maestà*, quinta Edizione, pag. 263. 268. 351. 359. 269. 356.

zi possibili, per dispensarsi di registrare quest'Editto. Il Re, dopo replicati ordini, gl'inviò M. Hurault, Consigliere di Stato, per vincere la sua resistenza. Egli disse al Parlamento da parte del Re. I. Che il Papa l'aveva fatto sollecitare di *ristabilire i Gesuiti, come essi erano innanzi l' Arresto della Corte*. II. *Che il Generale de' Gesuiti non era contento degli articoli* (o condizioni apposte al loro richiamo) *e non le voleva approvare, dicendo, che erano contrarj ai loro Statuti, intorno a che il Generale scrisse delle Lettere, che potevano essere presentate; e che gli Articoli non sono per anche approvati da lui: ma che il Papa gli aveva trovati buoni, &c.* Questo discorso fu fatto registrare, e determinò finalmente il Parlamento a registrare l'Editto.

Le condizioni apposte al *ristabilimento* sono: I. Che essi non avranno nel Regno se non che Gesuiti di nazione Francesi: II. Che terranno sempre appresso la Persona del Re uno de' loro Religiosi, *per rispondere delle azioni della Compagnia, nelle occasioni, che si presenteranno*. III. Che faranno giuramento dinanzi ai Regj Uffiziali de' luoghi di nulla fare, nè intraprendere contro il servizio del Re, la pace pubblica, e la quiete del Regno. IV. Che non potranno intraprendere, nè fare cosa alcuna, sì nello spirituale, che nel temporale, in pregiudizio de' Vescovi, Capitoli, Curati, ed Università del Regno; ma che si conformeranno al dritto comune.

Nel 1606. questo Monarca diede nuove Lettere Patenti ai Gesuiti, le quali permettevano loro di ristabilirsi in Parigi: *eccettuate però la lettura pubblica, ed altre cose Ecclesiastiche*. Queste Lettere furono registrate per esser eseguite conformemente all'Editto del 1603. Ma nel 1609. e 1610.

essi

essi ne ottennero dell' altre, che accordavano loro la libertà di fare la *Lettera pubblica*. l' Università vi si oppose, ed ottenne un Arresto nel 1611. il quale, appuntando la causa, proibiva a' Gesuiti, *provisionalmente, d'intromettersi nell' istruzione della gioventù di Parigi, e di fare alcun esercizio scolastico, sotto pena di decadenza dal ristabilimento, che era stato loro accordato*. Ciò non ostante a forza di Arresti carpiti al Consiglio, e di vie di fatto, spuntarono di far riaprire le loro Classi, e continuarono ad insegnare. Essi ottennero successivamente un gran numero di altre Lettere Patenti per fare nuovi stabilimenti; ma la maggior parte di queste Lettere neppure furono presentate ai Parlamenti per essere registrate; e tutte richiamano l' Editto del 1603. al quale esse ordinano ai Gesuiti di conformarsi; siccome anche la dichiarazione accordata ai Gesuiti nel 1715. da Luigi XIV.

Tali sono i titoli dello stabilimento, e del *ristabilimento* de' Gesuiti nel Regno. Egli è evidente che i Gesuiti sono tenuti, non solo alle condizioni portate dall' Editto del 1603. ma a quelle altresì apposte dall' Arresto del 1561. dopo l' Adunanza di Poissy. Arrigo IV. lo fece dichiarare al Parlamento da M. Hurault. Il Clero di Francia adunato nel 1650. lo decidè in una Lettera Circolare a tutti i Vescovi del Regno. I Gesuiti medesimi l' hanno riconosciuto nel 1724. nella loro risposta ad una Memoria dell' Università di Reims. „ Le Leggi (dell' Arresto del 1561.) *dicon' eglino*, „ hanno interdetto ai Gesuiti qualunque uso di „ questi insoliti privilegj, essi non sono stati ammessi, nè richiamati in Francia, se non se colla „ condizione di rinunziarvi. Essi vi hanno solennemente rinunziato nelle mani de' Vescovi di „ Francia (adunati in Poissy;) eglino stessi hanno

„ solle-

„ ſollecitata nel Parlamento la conferma del riſul-
„ tato dell'Adunanza : ſicchè la riſerva (fatta da
„ eſſi nel 1609..) (1) non s'applica che a' privile-
„ gj, de' quali eſſi poſſono far uſo in Francia.„
Nulla può eſſervi di più preciſo, quanto queſta confeſſione de' Geſuiti.

Vediamo adeſſo le conſeguenze, che neceſſariamente naſcono da'fatti indubitabili, che noi fin quì abbiamo eſpoſti.

I. Le condizioni appoſte negli Atti di ammiſſione, e di richiamo de' Geſuiti nel Regno, ſono di quegli Atti di Contratti claudicanti, i quali ſono eſſenzialmente nulli, per mancanza del conſenſo dell'una delle due Parti contrattanti. Nella lite, che finiſce d'eſſere giudicata tra il Corpo de' Geſuiti, ed i Signori Lioncy, è ſtato dimoſtrato, che il Generale de'Geſuiti è il ſolo capace di contrattare per la Società, o da per ſe medeſimo, o per mezzo di quei, che hanno da lui la carta di procura. Giammai queſto Generale non ha acconſentito, nè all'ammiſſione, nè al richiamo de' Geſuiti: egli anche ha ſcritto formalmente ad Arrigo IV. che non vi acconſentirebbe giammai a cauſa delle condizioni appoſtevi. Egli ha preſe tutte l'occaſioni, che gli hanno preſentate gli ſtabilimenti particolari, o le donazioni, per proteſtare contro queſte condizioni co' ſuoi mandati di procura, facendo mettere negli Atti di accettazione la riſerva delle Leggi del loro Iſtituto, e de' loro Privilegj,

(1) Negli articoli dell'Aggregazione del loro Collegio all'Univerſità di Reims, i Geſuiti avevano appoſta queſta riſerva: „ Senza pregiudizio delle Leggi „ del noſtro Iſtituto, e de' Privilegj, che la S. Sede „ Apoſtolica ci ha conceduti. *Salvis Inſtituti ſui Le-* „ *gibus, & Privilegiis, quibus a Sede Apoſtolica donati* „ *ſumus.*

legj, a' quali, una delle condizioni era, che essi rinunzierebbono. Gli Atti dunque di ammissione, e di richiamo de'Gesuiti in Francia sono essenzialmente nulli, ed invalidi; e non debbono avere alcun effetto, nè vigore. Altro dunque non vi vuole, che un Arresto del Parlamento; che dichiari questa nullità, per espeller i Gesuiti dalla Francia: poichè non è necessaria una Legge del Prencipe per derogar ad un'altra Legge, che è essenzialmente nulla, ed invalida.

II. Quando anche il Generale de'Gesuiti avesse dato il suo consenso agli Editti, (condizionali) che hanno ammesso, e richiamato i Gesuiti in Francia; se i Gesuiti non hanno eseguite le condizioni appostevi, da quei punto questi Editti divengon nulli, ed invalidi: e basta, che un Arresto gli dichiari tali, perchè essi non possano avere alcun effetto, nè vigore. Poiche al Parlamento s'aspetta di far eseguire le Leggi: e la Legge stessa è quella, che porta, che ella sarà di niun effetto, e vigore, se le condizioni, che ella impone, non sono osservate. Dunque al Parlamento appartiene il dichiarare, in esecuzione della stessa Legge, che i Gesuiti avendo mancato alle condizioni, non debbono più godere degli effetti, e delle grazie, che ella loro accordava: come in fatti egli lo dichiarò nel 1594. altro non vi vuole, che questo Arresto per discacciargli dal Regno. Il Pubblico ci dispenserà dall' entrare nelle prove per dimostrare, che i Gesuiti si sono poste sotto i piedi tutte, e ciascheduna delle condizioni, che erano loro state imposte: forse nel mondo non vi sono de' fatti più notorj. In ogni caso può vedersi una breve esposizione nel Consulto de i sedici Giurisconsulti per i Signori Lioncy (1).

III. Ma

(1) Questa esposizione incomincia alla pag. 472. dell' Edizione in 12.

III. Ma è egli vero, chè i Geſuiti ſieno ſtati ricevuti in Francia dall' Adunanza di Poiſſy, per un Arreſto del 1551. e per l' Editto del 1603. che non fa che riſtabilire coloro, che il primo aveva ricevuto? „ L' Ordine, la Regola, e Profeſſione, „ la nuova Setta, o Religione de' Geſuiti, diceva „ M. l' Avvocato Generale Dumesnil, non ſono „ ſtati ricevuti, nè approvati dalle Corti, nè dal- „ la Chieſa di Francia: al contrario, eſſi ſono ri- „ gettati, ed eſcluſi dal poter aver Convento, am- „ miniſtrazione Eccleſiaſtica, o Diſciplina conven- „ tuale, e regolare: ma è loro ſolamente permeſ- „ ſo di avere Società Scolaſtica, o Collegio, ſot- „ to altro titolo che quello di Geſuiti. „ Queſto è in fatti ciò, che riſulta dalle condizione dell' Adunanza di Poiſſy: dopo aver obbligati coloro, che venivano ricevuti a rinunziare alle Bolle, che avevano approvato, e confermato l' Iſtituto, e le Coſtituzioni de' Geſuiti, e per conſeguenza all'Iſtituto medeſimo; dopo averne loro fatto abjurare ſino il nome; eſſi furono aſſoggettiti al Dritto comune, per eſſere ſemplicemente Preti, e Scolari, che viverebbono in Comunità ſotto la *giuriſdizione, ſoprintendenza, e correzione del Veſcovo Diogeſano.*

Or ſe i Geſuiti ſono quei, che ſi ſono voluti ricevere ſotto queſte condizioni, chi gli ricevette preteſe di fare la coſa più contraddittoria, e la più incomprenſibile, che foſſe mai. Poichè ogni Geſuita promettendo ſolennemente caſtità, povertà, e ſopra tutto ubbidienza, è neceſſariamente Religioſo. Si è dunque voluto fare, che un' adunanza di Religioſi non faceſſe un Corpo di Religioſi, o un Ordine Religioſo; e che conſeguentemente le parti foſſero d' una natura diverſa dal tutto, che eſſe compongono. O pure, ſi è preteſo di ricevere un

Corpo di Religioſi ſotto tutt' altra qualità, che quella di Religioſi, ſenza nome, ſenza il ſuo regolamento, ſenza le ſue Coſtituzioni: un Corpo, per conſeguenza, il quale foſſe ſenza il ſuo modo di eſſere, e ſenza la ſua propria natura. Si è voluto, che i Geſuiti eſiſteſſero in Francia differentemente dal loro eſſere. Sono ſtati condannati ad eſiſtervi quali eſſi non ſono, ed a non eſiſtervi quali ſono, ed a laſciar d'eſiſtere nel momento ſteſſo, in cui eſſi vorranno eſſere ciò, che non poſſono laſciare d'eſſere: ad eſiſtervi finalmente ſenza la loro eſſenza, e tali, che interrogati (1), e preſſati a dire ciò, che ſono, eglino ſteſſi non ſanno definirſi, nè altro poſſono riſpondere, ſe non che eſſi ſono *Religioſi, e non Religioſi*, e che in Francia eſſi ſono *Tali Quali*, tali quali è piaciuto, o piacerà alla Corte di nominargli. *Nos ſumus in Gallia tales, quales denominavit nos Curia.*

Ma ſi può egli credere, che il Clero adunato, che la Corte del Parlamento, dopo lunghe, e mature deliberazioni, abbiano voluto formare in Francia un Corpo indefinibile, una nazione anomala, un popolo d'ermafroditi, ſuſcettibile di diverſe nature? No certamente: un ſimil moſtro non può eſſer l'opera di queſte due Compagnie, guidate ſempre dalla religione, dalla prudenza, e dalle Leggi. Il male è venuto, perchè per vie di fatto, i Geſuiti ſi ſono introdotti nel Regno col favore de' Decreti, Editti, ed Arreſti del 1561. e del 1603. i quali ammettevano uomini del tutto diverſi. I Geſuiti ſono eſſenzialmente Religioſi, poichè eſſi fanno i voti di Religione: hanno una Regola, e Coſtituzioni, ſecondo le quali eſſi debbono vivere: ſono eſenti dal Dritto comune, e dalla

(1) Nell' interrogatorio fatto a queſti Padri dinanzi all' Univerſità congregata nel 1694.

dalla giurisdizione degli Ordinarj, e le loro Comunità, benchè sparse in tutto il Mondo, formano un sol Corpo indissolubile, sotto un solo capo residente in Roma. Questi Decreti, Editti, ed Arresti, all' incontro, non hanno ricevuti se non che uomini, i quali non sarebbono *Religiosi*, e che per conseguenza non ne sarebbono i voti; che non avrebbono Istituti comuni alle loro diverse Comunità; poichè quegli, che essi presentarono, furono rigettati, e non ne furono dati loro degli altri: uomini, che parte semplicemente Preti, parte Scolari, viverebbono in comunità; *soggetti al Dritto comune, alla giurisdizione, soprintendenza, e correzione dell' Ordinario;* sotto la Regola, ed il Superiore immediato, che il loro rispettivo Vescovo vorrebbe dar loro; onde le loro Case sarebbono per conseguenza totalmente isolate; potrebbono avere diversi Regolamenti, e non avrebbono alcun vincolo d' unione tra loro. In fatti la prima Comunità di questi uomini fu chiamata, e si chiamò ella stessa semplicemente: *I Preti, e gli Scolari del Collegio di Clermont*; la seconda: *I Preti, e gli Scolari del Collegio di Tournon*. E queste Comunità dovevano moltiplicarsi pochissimo. Ecco veramente gli uomini, che sono stati ricevuti in Francia dalle Leggi del 1561. e del 1603. al che conseguentemente, se si vorrà risalire a queste Leggi, e farle eseguire, dovranno esser ridotti coloro, i quali all' ombra di queste Leggi, si sono introdotti nello Stato per via di fatto, sotto il nome di Gesuiti, e che sono essenzialmente diversi in tutti i punti da quei, che la Legge ha preteso di ricevere.

IL FINE.

FINE.

SUPPLIMENTO
ALL'IDEA GENERALE DE' GESUITI

Cavata dalle loro Costituzioni, dell'Edizione di Praga 1757.

PRESERVATIVO

Contro la seduzione, ed i sistemi cauiosi de' Gesuiti, i quali, con un Piano *di Riforma, assortito per i loro maneggi, cercano di distruggere, o almeno di snervare le sagge disposizioni del secondo Arresto del Parlamento de' 6. Agosto 1761.*

LE Persone disappassionate, ma però istruite, non hanno potuto negarsi all' evidenza, che risultava dalla sostanza delle Costituzioni della Società, riportate nel primo Arresto de' 6. Agosto 1761. Sono rimaste convinte quanto la Teologia, e la Morale de' Gesuiti sieno pernicioſe, sì nella teorica, che nella pratica: specialmente per i semi funesti, che essi sono capaci d'insinuare nello spirito, e nel cuore della gioventù consegnata alle loro istruzioni; gioventù onde le idee ancora confuse, sono perciò suscettibili di tutte le sorte d'impressioni.

Quindi è, che la maggiore, e la più ſana parte del Regno applaudì ai due Arreſti; il Conſiglio ſteſſo, non oſtante le viviſſime ſollecitazioni, non ha creduto di dover toccare il fondo di queſti Arreſti, egli ne ha voluta ſolamente ſoſpendere l'eſecuzione (1): ma il Parlamento, con ampie modificazioni, *le quali non ſembrano eſſere ſtate diſapprovate*, ha mantenuto tutto il fondo de' ſuoi Arreſti, ad eccezione dell'apertura de' Collegj, che è ſtata prorogata per ſei meſi ſolamente.

Per quanto grave ſembri queſto colpo, i Geſuiti co' loro intrighi ſperano di ſcanſarlo: in fatti, eſſi fanno ſpargere da' loro Emiſſarj un *Piano ſeducente*, il quale abbaglia molti: ma per poco che vi ſi rifletta, ſi ſcoprirà toſto il preſtigio.

In fatti, queſto Piano inſidioſo ſi ſparge per tutto il mondo, e ſi divide in ſei articoli, ſopra ciaſcheduno de' quali ſi faranno le oſſervazioni, che ne ſcopriranno la frode.

Oſſervazione preliminare.

Prima d' entrar nell' eſame di queſti ſei articoli, biſogna far un'oſſervazione preliminare, cavata dallo ſteſſo teſto delle Coſtituzioni, la quale deve influire in ciaſcheduno di queſti articoli.

„ Tutto ciò, che il Generale ordina, è il co-
„ mando di Dio medeſimo: e ſiccome voi credete
„ ſenza eſitare, tutto ciò, che la Fede Cattolica
„ vi propone, così parimente dovete portarvi con
„ *cieco* impeto della volontà pronta ad *ubbidire*:

(e ſenz'

(1) *Vedi le Lettere Patenti de' 29. Agoſto, e l' Arreſto di regiſtro de' ſette Settembre 1761.*

„ (ſenz' alcun eſame) (1) a far tutto ciò, che „ il Superiore comanda.

„ Ognuno ſi perſuada, che quei, che vivono „ ſotto l'ubbidienza, debbono laſciarſi *muovere*, e „ *governare* da' loro Superiori con sì poca reſi- „ ſtenza come un *Cadavere*.... o come un *Baſtone* „ nella mano d' un Vecchio... (2), che l'*ubbi-* „ *dienza* ſia ſempre perfetta in tutti i caſi.... „ Perſuadendovi, che *quanto vi viene comandato* „ *è giuſto*, rinunziando con *una cieca ubbidienza* „ ad ogni ſentimento, e ad ogni giudizio contra- „ rio, che ſi ecciti in voi.

„ Che il Superiore eſercita una piena Giuriſ- „ dizione ſopra tutti i membri della Società, e „ ſopra (3) tutte le perſone, che ſi ſono ſottopo- „ ſte alla ſua ubbidienza, in qualunque luogo eſſe „ dimorino, quand'anche eſſi foſſero eſenti, e qua- „ lunque dritto, e facoltà abbiano (4). „

Da queſti tre teſti ne riſulta un' *ubbidienza* formalmente *cieca* agli ordini del Generale, alla quale i Geſuiti ſi ſono ſottopoſti con i legami più forti; voglio dire, con voti, e giuramenti ſolenni. Dopo di ciò, come ſi può egli credere, che i Geſuiti poſſano, o vogliano eſeguire con buona fede il piano, che ſiamo per diſcutere? E' egli da preſumerſi, che la pienezza della potenza del Generale ſopra la Società, poſſa accordarſi con queſto piano, e tanto più, che non ſi deve dubitare, che il Generale, ed il ſuo Governo vi ſi opporranno efficacemente?

(1) Praepoſiti Generalis, *Edizione di Praga*, *tom.* 3. *pag.* 165. *col.* 2.

(2) Conſtitut. part. 6. tom. 1. pag. 408. col. 1.

(3) Queſt' ultimo membro riguarda tutti i Geſuiti eſterni, il numero de' quali è prodigioſo.

(4) Bulla, licet debitum. 1549. tom. 1. pag. 14. col. 2.

Discussione, o Confutazione del Piano.

Articolo I. II. III.

„ I. Si riceveranno nuove Costituzioni, e si „ rinunzierà all'antiche. II. Vi sarà un Generale „ Francese, il quale risiederà in Francia, e sarà „ indipendente da quello di Roma, il quale pro- „ metterà d' osservare le nuove Costituzioni, e vi „ sottoporrà con nuovi voti i Gesuiti di Francia. „ III. Si farà una Congregazione sotto questo Ge- „ nerale, e vi si osserverà la nuova Regola. „

Ma indipendentemente da quanto si è già detto, (ed ora faremo vedere) dall'impotenza morale, in cui sono i Gesuiti di Francia, d' eseguire questi tre Articoli, si può argomentare qual conto dovrà farsi sulla buona fede delle loro asserzioni. La loro sincerità per questo capo è più che equivoca: ne abbiamo la prova per rapporto al *Busembaum*, libro, che malgrado le loro ritrattazioni, e proteste fatte ai Parlamenti di Tolosa, e di Parigi nel Settembre, e Dicembre del 1757. di non farne alcun uso, l'hanno fatto nondimeno ristampare, e ne hanno inondata l'Italia: ciò non deve cagionare stupore, poichè la loro massima favorita della restrizione mentale, è loro comodissima per tutti i riguardi.

Ma checchè siane, le loro Costituzioni, e i Voti solenni, che essi fanno, di sottomettervisi *ciecamente*, formano un ostacolo insuperabile, il quale si oppone all'ammissione di questi tre articoli.

Ecco, in fatti, ciò, che portano queste Costituzioni .... „ Volendo, che in niun tempo nulla „ possa

„ poſſa eſſere rivocato, limitato, o derogato del-
„ le dette Coſtituzioni..... e che tutte le volte,
„ che vi ſarà derogato, il Superiore Generale le
„ poſſa *riſtabilire* in quello ſtato, in cui erano
„ per l'innanzi (1), e che le coſe così riſtabilite,
„ ſi reputino di nuovo accordate dalla Santa
„ Sede ....

„ Che ciaſcheduno de' ſudditi ſia tenuto ad
„ ubbidire ſempre al Generale *in tutte le coſe, che*
„ *all'Iſtituto appartengono*, ... e che egli riguar-
„ di nella ſua perſona Gesù-Criſto come preſen-
„ te (2).

„ Il Generale, col parere de' ſuoi Aſſiſtenti,
„ avrà il dritto di fare delle *Coſtituzioni* in un'
„ Adunanza (3).

Unendo queſti teſti a quei dell' oſſervazione preliminare, è ella moralmente ſperabile la piena eſecuzione di queſti tre primi articoli, ſiccome nè pure de' tre ultimi? Tanto più, che i Geſuiti eſſendo legati al loro Generale con i più forti giuramenti, egli è fiſicamente certo, che queſto Generale non gli diſpenſerà giammai, e che perciò egli influirà ſempre ſu i loro andamenti, e conſeguentemente, che di ſua piena poteſtà egli abolirà queſti tre articoli.

Articolo IV.

Si ſottoporranno alla giuriſdizione degli Ordinarj, e conſerveranno i dritti de' ſecondi Paſtori..... Ecco ciò, che intorno a queſto punto portano le Coſtituzioni.

„ Non

(1) Bull. Dum indefeſ. 1571. tom. 1. pag. 43. col. 1.
(2) Bull. Suſceptum debitum, 1550. tom. 1. pag. 23. col. 2. (3) Ibid. pag. 22. col. 2.

„ Non è lecito a verun Prelato di fulminare „ ſentenza di Scomunica, di ſoſpenſione, e d' in„ terdetto contro chicchefſia della Società (1), ſe „ eſſi ciò faranno, la loro ſentenza è dichiarata „ nulla.

„ I Veſcovi non poſſono proibirci di ammini„ ſtrare il Sagramento della Penitenza, (lo che i „ Geſuiti hanno ſteſo a quello dell' Eucariſtia) „ dalla Domenica delle Palme (2), fino alla Do„ menica in Albis, Noi poſſiamo amminiſtrare „ l' Eucariſtia, e gli altri Sagramenti della Chie„ ſa ai Fedeli .... ſenz' aver biſogno della per„ miſſione degli *Ordinari*, *de' Curati*, o de'Supe„ riori dell' altre Chieſe (3). I Veſcovi non poſ„ ſono farci una proibizione generale di predica„ re nelle Chieſe della Società (4).

„ Tutti coloro, che aſſiſteranno alle predi„ che de' Frati della Società, e che anderanno al„ le loro Chieſe, potranno *lecitamente* in quei „ giorni udire la Meſſa, l' Uffizio divino, e ri„ cever i Sagramenti nelle loro Chieſe; e non ſa„ ranno per ciò tenuti di andare alle loro Par„ rocchie (5). „

Non v'è da ingannarſi dopo queſti teſti. Queſto quarto articolo è inoltre una pura illuſione, perchè non ſolamente le Coſtituzioni, e il regolamento della Società vi reſiſtono, e vi reſiſteranno ſempre, ma ancora perchè (ſecondo ciò, che abbiamo

(1) Bull. licet debitum. 1543. tom. 1. pag. 16. col. 1.
(2) Compend. verb. Confeſſarius. tom. 1. pag. 285. col. 2.
(3) Bull. cum inter. 1545. tom. 1. pag. 12. col. 1.
(4) Comp. verb. Praedicatores. §. 2. tom. 1. pag. 315. col. 2.
(5) Bull. Licet debitum. 1549. tom. 1. pag. 16. col. 2.

biamo veduto, sì nell'osservazione preliminare, che nelle riflessioni circa i tre articoli precedenti) il Generale non ostante qualunque cangiamento, ha l'autorità di ristabilire il tutto nell'antico stato.

Articolo V.

„ Saranno parimente soggetti alla Giurisdi-
„ zione Secolare.„

„ Sempre l'istesso inganno! Ecco ciò, che di-
„ cono le Costituzioni su questo punto. La Socie-
„ tà, ciascheduno de' suoi membri, ed anche de'
„ suoi domestici, hanno dritto in tutte le loro
„ cause, tanto civili, che criminali, di eleggér-
„ si .... de' Giudici conservatori, ed ordinarj ...
„ Tutti questi Giudici così eletti, non permette-
„ ranno, che la Società sia ingiustamente moleста-
„ ta da qualsisia persona, di *qualunque autorità*,
„ e di qualunque *dignità*, che ella sia (1); essi re-
„ primeranno gli Autori dell'ingiustizie .... colle
„ sentenze, censure, ed altre vie opportune di
„ dritto, *e di fatto*, le quali saranno senza ap-
„ pello ....

„ Essi non permetteranno, che quei della So-
„ cietà sieno molestati, o inquietati ... da chic-
„ chessia, quand'anche questi fosse rivestito dell'
„ autorità *Pontificia*, *Regia* (2), o di qualun-
„ que altra (3).„

Non fa duopo di altra riflessione su questo quinto articolo, che quella, che si è fatta sul quarto.

Arti-

(1) Bull. Aequum reputamus 1573. tom. 1. p. 45. col. 1.

(2) *Il Re di Portogallo ci somministra un esempio assai spaventevole di queste massime.*

(3) Bull. Salvatoris Domini 1576. tom. 1. pag. 58. col. 2.

Articolo VI.

Questo finalmente è il laccio più insidioso. „ Il Papa approverà con una sua Bolla espressa, „ (rivestita di tutte le formalità) le nuove Costi- „ tuzioni, e il nuovo Regolamento; rivocherà, e „ derogherà altresì agli antichi Privilegj, ed alle „ antiche Costituzioni. „

In primo luogo, è una gran questione il sapere, se il Papa, o il suo Ministro condiscenderanno ad accordare questa Bolla; ognuno sa il maneggio, e la politica della Corte di Roma; non s' ignora quanto il Cardinale *Torrigiani*, Ministro, *sia divoto Terziario*, (per non dir *venduto*) de' Gesuiti: sicchè nelle presenti circostanze è cosa più che dubbia, che possa ottenersi questa Bolla: tanto più, che v' è motivo di credere, che sotto mano il Generale, ed i suoi Assistenti porranno in opera tutti i loro intrighi per impedire che non si ottenga.

Ma supponghiamo, che finalmente si ottenga questa Bolla; i Gesuiti hanno nelle loro Costituzioni un ripiego infallibile per renderla illusoria, ed ecco su questo articolo ciò, che ritrovasi nelle loro Costituzioni. „ Niuno della Società abbia l' „ ardire di chiedere alcun privilegio contrario „ agli Statuti della Società, o per *ritenerlo* dopo „ che l'avrà ottenuto.... Che se mai alcuno di „ questi Privilegj sarà accordato dalla Sede Apo- „ stolica, noi fin dal presente gli *dichiariamo nul-* „ *li* (1). „

„ E tutte le volte, che emaneranno dalla S. „ Sede Lettere *revocatorie*, o *limitanti* questi „ Statu-

(1) Compend. Verb. Privilegium. §. 3. tom. 1. pag. 327. col. 1.

„ Statuti; noi vogliamo, che altrettante essi pos-
„ sano essere *ristabiliti*, e pienamente reintegrati
„ *nel primo stato*, in cui erano per l'innanzi,
„ dalla Società, dal suo Generale, e dagli altri
„ Superiori della medesima, come se di nuovo
„ fossero stati loro accordati .... ed anche *sotto*
„ *quella data*, che i detti Superiori *vorranno elegg-*
„ *gere* ogni volta, senzachè vi sia bisogno d'ot-
„ tenere dalla S. Sede questo *nuovo ristabilimento*,
„ questa *rivalidazione*, conferma, o nuova con-
„ cessione (1). „ Questo è chiaro, e non ha bi-
sogno di commentario; sicchè dopo di ciò, *riflet-*
tendo seriamente su tutti i testi, che abbiamo rap-
portati, e sulle semplici, e naturali osservazioni,
che abbiamo fatte, tanto preliminari, che sopra
ciascheduno de' sei articoli del *Piano*; converrebbe
essere più che prevenuto, per non accorgersi del
prestigio racchiuso in tutto il *Piano*; specialmente
se voglia porsi mente, che i Gesuiti sono tanti
Camaleonti, e Protei, i quali prendendo tutte le
forme convenienti alla loro politica, e fondate sul-
le loro restrizioni mentali, sono capaci di fare le
promesse le più chiare in apparenza, ma le più ca-
ziose nel fondo; dal che è agevol cosa il *conchiu-*
dere, che questa Società, con i suoi Dogmi, col-
la sua Morale, colle sue Massime, e Costituzio-
ni (2), non è *tollerabile* in uno Stato Politico.

Quindi, dopo tutto il detto, niuno ardirà
dubitare, che i Signori del Consiglio, seguendo i
loro propri lumi, il loro zelo per la conservazio-
ne del Re, e de'suoi Successori, ed il loro amo-
re per la Patria, per lo riposo, e per l'ordine
pubbli-

(1) Bull. Ecclesiae Catholicae 1590. tom. 1. pag. 104. col. 2.

(2) *Abbiamo fatto vedere, che queste Costituzioni sono irreformabili.*

pubblico, non ſieno per dare a Sua Maeſtà gli opportuni pareri, relativi a queſti oggetti; e conſeguentemente, che eſſi non ſieno per dare ai due Arreſti del Parlamento una definitiva eſecuzione, rimettendo a queſto Auguſto Conſeſſo ciò, che vi reſta da fare, per terminare un' opera, così importante al ben pubblico.

Così Sua Maeſtà ſarebbe sbarazzata d' un affare, che è unicamente del dritto pubblico, e conſeguentemente dell' iſpezione del Parlamanto, nel mentrechè Sua Maeſtà darebbe utilmente, e forſe più convenevolmente la ſua attenzione agli affari di Stato, che ſoli ſono degni delle ſuperiori mire del Re.

Iſtanze de' Geſuiti.

„ Ma dicono gli Emiſſarj de'Geſuiti, ſe ſi la-
„ ſciano all'arbitrio del Parlamento, biſognerà
„ aſpettarſi degli Arreſti duri, i quali, o diſtrug-
„ gendogli, o eſiliandogli, offenderanno tutte le
„ leggi dell' umanità. „

Queſto è un timore vano, o un terrore panico, che i Geſuiti affettano di ſpargere tra' loro Terziarj: il Parlamento è troppo ſaggio per bandirgli; egli ſa, che ciò facendo l'umanità ne rimarrebbe offeſa, poichè eccettuata Roma, niuno degli Stati Cattolici ha voluto ricevere quei, che sì giuſtamente ſono ſtati banditi dal Portogallo: quantunque vi ſia ſoſpetto, e ben fondato, che ve ne ſieno molti, *clandeſtinamente rifugiati in Francia*, e ſpecialmente in *Parigi*.

Perciò nel ſuo ſecondo Arreſto il Parlamento avendo in mira di annichilare i Geſuiti in Francia, e di adempiere in ciò i voti di tutti, ha ſcelta la via più mite. Non ſi fa alcun torto, nè verun

run male perſonale ai Geſuiti attualmente eſiſtenti in Francia: ſi laſciano godere dei beni annеſſi alle loro Caſe, eccettuati, *veriſimilmente*, quei de' loro Collegj, de' quali ſi prenderà ciò, che ſarà neceſſario per il mantenimento de' nuovi Maeſtri, che ſaranno ſoſtituiti ai Geſuiti: egli è vero, che per diſtruggere inſenſibilmente queſta Società in Francia, è ſtato loro proibito di ricevere alcun Novizio; in queſta guiſa non potendo più perpetuarſi, ella s' eſtinguerà ſenza violenza, e per la via più conforme all' umanità. (*Ma la muſica va troppo in lungo, & periculum eſt in mora.*)

Gli Emiſſarj de' Geſuiti di Francia *inſiſtono ancora*, e dicono: „ perchè attribuire loro la mora„ le perniciosa, e le orribili maſſime del Regici„ dio, le quali non vengono da eſſi, ma ſi ritro„ vano in alcuni Autori Spagnuoli, e Italiani „ della Compagnia. Eſſi non hanno mai ſoſtenuta, „ eſſi non ſoſtengono, nè inſegnano in Francia, „ veruna di quelle orrende maſſime, le quali ſo„ no ad eſſi aſſolutamente eſtranee, e che tante „ volte le hanno diſapprovate.„

Due riſpoſte vi ſono a queſt' iſtanza. I. Non è vero, che i Geſuiti di Francia non abbiano giammai inſegnate le maſſime, delle quali ſi tratta: poichè per Arreſto del Parlamento del 1595. Fra Guignard fu impiccato, e Fra Gueret bandito per averle inſegnate, e fattele praticare contro Arrigo IV. e dipoi Fra Jouvenci ſe ne fuggì a Roma, per aver inſegnata la ſteſſa Dottrina, e per evitare la ſteſſa ſorte.

II. Ma indipendentemente da quanto l' eſperienza ci ha fatto conoſcere circa la poca ſtabilità delle negative, e ritrattazioni de' Geſuiti, le loro Coſtituzioni gli ſmentiſcono eſpreſſamente: ecco, in fatti, ciò, che elle portano.

„ Non

„ Non ſi permetta, che nella Compagnia vi „ ſieno *diverſi ſentimenti*, tanto di viva voce.... „ quanto per *iſcritto* ne' libri, i quali non potran- „ no eſſere ſtampati.... ſenza l' approvazione del „ Generale, il quale ne commetterà l' eſame a tre „ de' noſtri.... Nè pure ſi deve permettere, che „ vi ſia diverſità di *Giudizj* nella condotta....ed „ in tutto ciò, che potrebbe offendere la peſetta „ *uniformità* (1). „

Dalle riſpoſte a queſte due iſtanze è facil coſa il conoſcere, quanto elle ſieno frivole, ed aſſortite per maneggio de'Geſuiti: lo che tanto più ſtabiliſce la giuſtezza, e la ſodezza delle rifleſſioni fatte da noi.

(1) *Conſtit. p. 3. tom. 1. pag. 372. 373.*

Z 785—2

9995607